

LA NUOVA FISIONOMIA DELLA VITTIMA DEL REATO DOPO L'ADEGUAMENTO DELL'ITALIA ALLA DIRETTIVA 2012/29/UE

di Francesca Delvecchio

Abstract. *Il Governo ha approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Tale decreto si propone di fornire una tutela reale alle persone offese, che si snodi attraverso l'implementazione di diritti dinamici, quali quelli all'informazione e alla partecipazione, creando, al contempo, una rete assistenziale e protettiva che le accompagni nel complesso iter processuale. Particolare attenzione viene riservata ai soggetti vulnerabili come, ad esempio, le donne, i minori, gli stranieri e a chi ha subito violenza. Il provvedimento mira non solo a recepire gli standards minimi imposti dall'Europa, ma, altresì, a rispondere alle esigenze solidaristiche di matrice costituzionale, che prescrivono l'inclusione della vittima nel processo con la stessa intensità desumibile dai richiami sovranazionali.*

SOMMARIO: 1. *Inputs* sovranazionali in tema di tutela della vittima da reato. Premesse per una difficile attuazione interna. – 2. Una sommaria ricognizione iniziale: le direttrici dell'intervento. – 3. Buone premesse terminologiche. – 4. La carta dei diritti della vittima: profili rivoluzionari del nuovo meccanismo informativo. – 5. L'assistente linguistico della vittima alloglotta compare sulla scena. – 6. Lo statuto della prova dichiarativa della vittima vulnerabile *made in Italy*. – 7. Il nuovo processo "antropocentrico".

1. *Inputs* sovranazionali in tema di tutela della vittima da reato. Premesse per una difficile attuazione interna

Dopo un lungo processo di devittimizzazione, e contro gli eccessi del secolare garantismo a senso unico¹, può dirsi ormai acquisita la prospettiva che il *fair trial* si

¹ La storia del diritto penale è storia del reo, della sua sottrazione alla vendetta privata e della attribuzione del potere sanzionatorio in via diretta ed esclusiva allo Stato. Parallelamente, il luogo e le forme dell'accertamento di responsabilità si proiettano nel processo, presidiato da specifiche garanzie per l'imputato e dalla attribuzione della decisione a un giudice terzo e imparziale. L'imperio dei principi liberal-garantistici ha giustificato nei secoli la marginalizzazione della vittima; un processo che si è andato sempre più intensificando, in maniera direttamente proporzionale alla pubblicizzazione del diritto e della procedura penale. L'offeso è stato, così, «scippato» del suo ruolo e ricollocato sullo sfondo, quasi fosse un ospite indesiderato (CHRISTIE, *Conflicts as property*, in *British journal of criminology*, 1997, n. 17, 1; usa l'espressione «*forgotten man*» W.F. MC DONALD, *Criminal justice and the victim*, Beverly Hills, 1976, 19; CARNELUTTI, *Teoria generale del processo*, Padova, 1933, 245, lo definisce un «paziente»).

realizzi anche attraverso il rispetto del soggetto leso dal reato e la tutela delle sue aspettative, senza che ciò si traduca in un *deficit* di protezione per la collettività o per il reo stesso².

Le istanze dottrinarie da tempo convergono sulla necessità di ripensare al ruolo della persona offesa³, sia sotto il profilo dei poteri di impulso (che suggestivamente si è soliti racchiudere nel concetto di «spada»), sia sotto l'angolo visuale degli strumenti di protezione (quelli che vengono ricondotti metaforicamente all'idea di «scudo»)⁴.

I richiami della dottrina sono stati amplificati dalla cassa di risonanza europea: il legislatore comunitario, infatti, ergendosi a interprete di questa ritrovata sensibilità giuridica e sociale, ha imposto il soggetto leso al centro dell'agone processuale attraverso la Dir. 2012/29/UE, recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime del reato⁵.

La scelta di predisporre una tutela “globale” e “per *standard minimi*” rappresenta il nuovo volto dell'Europa che, da Lisbona in poi, ha acquisito la capacità di dettare agli Stati membri non più solo suggerimenti, ma di fissare un limite indefettibile minimo comune⁶.

² Dapprima più timidamente, con le teorizzazioni della Scuola positiva, poi con maggiore convinzione, sotto la spinta delle nuove scienze vittimologiche, è stato intrapreso un percorso di umanizzazione del diritto penale, che si è gradualmente allontanato dalla sterilizzazione emotiva per aprirsi ad una vittima in carne ed ossa. Al contempo, il processo si è elevato a luogo di giustizia per tutti i suoi protagonisti. In tema, PAGLIARO, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2010, 1, 41 ss.; nonché PARISI, [Il diritto penale tra neutralizzazione istituzionale e umanizzazione comunitaria](#), in questa Rivista, 16 novembre 2012, 1 ss. Parla esplicitamente di «protagonismo della vittima» LORUSSO, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 881.

³ Assai noto il monito del Prof. Conso che, all'esito del Convegno Lincei *La vittima, questa dimenticata*, Roma, 5 dicembre 2000, richiamava il legislatore a ridisegnare il ruolo della persona offesa, adottando un approccio pragmatico, si da «tradurre i precetti in realtà viva, senza capziosi aggiramenti né, tantomeno, ipocriti sotterfugi». Così, CONSO, *Sintesi conclusiva: dalle vittime di reato alla vittime di diritti violati*, in AA.VV., *Atti dei Convegni Lincei*, n. 175, Roma, 2001, 144.

⁴ Cfr., AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012.

⁵ Già nel Programma di lavoro per il 2011, varato nel novembre 2010, la Commissione europea menzionava la proposta di una direttiva sui diritti delle vittime di reati «per garantire un accesso sufficiente all'assistenza legale e alla giustizia ed un'adeguata tutela dei cittadini in tutti gli Stati membri». L'iniziativa si è concretizzata in una proposta avanzata dalla Commissione in data 18 maggio 2011, il cui testo è stato successivamente modificato dal Parlamento europeo, che ha approvato una risoluzione che ha condotto all'emanazione della direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012. Per un'analisi del provvedimento si rinvia, fra i molti, a AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di Luparia, Padova, 2015; LUPARIA, *L'Europa e una certa idea di vittima (ovvero come una direttiva può mettere in discussione il nostro modello processuale)*, in *L'integrazione europea attraverso il diritto processuale penale*, a cura di Mastroianni-Savy, Napoli, 2013, 91 ss.; CIVELLO CONIGLIARO, [La nuova normativa europea a tutela della vittima](#), in questa Rivista, 22 novembre 2012, 1 ss.

⁶ Cfr., ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 5 ss.

Il testo sovranazionale costituisce oggi la stella polare di ogni intervento *victim-oriented* e rappresenta un *unicum* nel panorama comunitario⁷: siamo infatti abituati a confrontarci con documenti europei che impongono innesti circoscritti sul tessuto codicistico; siamo invece meno avvezzi a normative, come la direttiva *de qua*, che entrano a gamba tesa nell'ordinamento, stravolgendone le fondamenta⁸.

Il provvedimento, benché persegua l'obiettivo dichiarato di rafforzare specifici diritti per le vittime (in particolare: informazione, assistenza, protezione e partecipazione), principalmente – e indirettamente – richiede che alla persona offesa venga assegnato un chiaro ruolo nel sistema di giustizia penale nazionale.

Esattamente il problema che affligge la nostra architettura processuale, per tradizione caratterizzata da un posizionamento sistematico della vittima denso di contraddizioni⁹, che apparentemente rende il sistema impermeabile ad un modello processuale triangolare attento ai diritti fondamentali di *tutti* i suoi protagonisti¹⁰.

Nelle more del recepimento, il nostro legislatore ha mantenuto la sua consueta tattica attendista, emanando un serie di provvedimenti di settore che, risolvendo *quaestio* specifiche e contingenti, ha moltiplicato le anomalie sistematiche¹¹.

⁷ Invero, la Direttiva 2012/29/UE rappresenta il prodotto finale di un nutrito *corpus* normativo a livello europeo che ha progressivamente rivisto il ruolo della vittima. Per un generale inquadramento delle fonti internazionali ed europee v., *ex pluris*, AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, 1327 ss.; ARMONE, *La protezione delle vittime dei reati nello spazio giudiziario europeo: prospettive e paradossi all'indomani del Trattato di Lisbona*, in *Foro it.*, 2011, 204 ss.; ID., *La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell'Unione europea*, in *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, 99 ss.; DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Quest. Giust.*, 2003, 705 ss.; GAMBERINI, *Les politiques supranationales européennes ou l'âme ambiguë de l'harmonisations*, in *La victime sur la scène pénale en Europe*, diretto da Giudicelli-Delage, Lazerges, Parigi, 2008, 159 ss.; SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN LLUCH, *La posición de la víctima en el derecho comparado y en la normativa de la Unión europea*, in *Panorama actual y i perspectivas de la victimología: la victimología y el sistema penal*, diretto da González, Madrid, 2007, 137 ss.; VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3-4, 2012, 86 ss.

⁸ LUPARIA, *Standard europei e ruolo della vittima nel processo penale italiano: premesse per un recepimento della Direttiva n. 29/2012*, intervento al Convegno *Giustizia. Più diritti meno vittime. La tutela della vittime nel solco delle indicazioni europee*, 12 dicembre 2014, Roma. L'Autore insiste sulla necessità di un'attuazione non più «a rime baciata», ma che imponga la revisione totale del sistema.

⁹ La presenza di una parte, diversa da quella pubblica, che faccia valere un'azione civile nel processo penale, risale al codice di istruzione criminale napoleonico, ed è stata confermata sia nel sistema processuale del codice Rocco, che nella codificazione del 1988. Sul ruolo della persona offesa nel procedimento penale, in chiave storica, si veda GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971, *passim*. In tema anche BRESCIANI, voce *Persona offesa dal reato*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1995, 529 ss.; CORRERA-RIPONTI, *La vittima nel sistema penale della giustizia penale*, Padova, 1990, 41 ss.; IASEVOLI, voce *Persona offesa dal reato*, in *EGT*, Roma, 2008, 1 ss.; KOSTORIS, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, in *AA.VV.*, *La vittima del reato, questa dimenticata*, cit., 43 ss.; PANSINI, *Il contributo dell'offeso e snodi procedurali*, Padova, 2004, 5 ss.

¹⁰ «È una virata a trecentosessanta gradi quella richiesta a gran voce dagli organismi istituzionali europei, rispetto alla cui attuazione viene spontaneo chiedersi se davvero l'Italia sia pronta o se, invece, preferirà adottare la consueta tattica attendista pur di evitare il paventato naufragio», così, LORUSSO, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, cit., 881.

¹¹ Il riferimento va alla decretazione d'urgenza dell'ultimo triennio, sintomo inequivocabile del senso di inadeguatezza del legislatore dinanzi alle richieste europee. In argomento, SCALFATI, *Legislazione "a*

In prossimità del termine di recepimento, il dibattito fuori e dentro le aule del Parlamento si è fatto più intenso: all'alba dell'attuazione, l'auspicio era che il legislatore "impugnasse la spada", puntando al riconoscimento e all'implementazione di quei numerosissimi diritti che, se garantiti alla vittima, non determinano l'automatico svuotamento di garanzia per l'imputato, seguendo il modello costituzionale di pesi e contrappesi. Fra questi, ad esempio, tutti gli inserimenti in tema di informazione, assistenza linguistica per l'alloggiato, o anche le misure di protezione personalizzate, in particolare per l'offeso vulnerabile.

Al contempo, invocando lo "scudo" del garantismo, si invitava ad un'importazione meditata ed equilibrata, che prestasse maggiore prudenza agli aspetti che incidono sul diritto al contraddittorio e sugli altri principi supremi del processo penale: il pensiero corre alla fuga della vittima-testimone dalla *cross examination* e all'eccessivo (o forse semplicemente inadeguato) ricorso all'incidente probatorio.

Questa analisi al d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 vuole, allora, verificare la capacità del legislatore di sintonizzarsi ai "virtuosismi" minimi sovranazionali, adottando quel paradigma triangolare che la nuova stagione europea dell'umanesimo processuale impone, senza, però, smarrire la propria identità, spostando irragionevolmente il baricentro di tutela a discapito dell'imputato.

2. Una sommaria ricognizione iniziale: le direttrici dell'intervento

Prima di scendere nel dettaglio delle singole innovazioni apportate in sede attuativa, appare necessario tracciare a grandi linee la traiettoria seguita dal d.lgs. n. 212/2015: una visione d'insieme è irrinunciabile per interpretare una normativa che, stando alle intenzioni, riscriverà le geometrie del sistema¹².

Ebbene, a chi invocava la ristrutturazione dell'architettura nazionale, il legislatore ha risposto con un intervento assai snello: tre sole norme, che agiscono sul tessuto del codice di rito e delle disposizioni di attuazione, implementando i diritti informativi e all'assistenza, ma offrendo al contempo nuovi spazi partecipativi¹³.

*pioggia" sulle cautele ad personam: l'effervescente frammentarietà di un triennio, in Proc. Pen. Giust., 2014, 6, 1, secondo cui «gli interventi messi a punto qui e là registrano l'interesse a tamponare esigenze occasionali o, peggio, a realizzare piccole novità a scopo di propaganda. Ne deriva un tessuto normativo "mobile", dal quale è difficile cogliere e riorganizzare le direttrici», e ciò sia a causa delle differenze tra contenuti del decreto legge e modifiche apportate in sede di conversione, sia per l'atomismo degli interventi effettuati a più riprese. L'atteggiamento del nostro legislatore, d'altro canto, non stupisce: il ricorso alla decretazione d'urgenza è una (cattiva) prassi ormai in auge. In termini generali, autorevolmente, MARZADURI, *Il ricorso alla decretazione di urgenza condizionato dal diffuso allarme sociale*, in *Guida dir.*, 2009, 10, 40 ss.; SPANGHER, *Giuliano Vassalli e l'evoluzione del processo penale*, in *Cass. pen.*, 2011, 4535 ss.*

¹² Così, il guardasigilli Orlando nel suo intervento al Convegno *Giustizia. Più diritti meno vittime. La tutela della vittime nel solco delle indicazioni europee*, 12 dicembre 2014, Roma.

¹³ Seguendo le indicazioni europee, in sede attuativa è stata perseguita un duplice obiettivo: da un lato, sono stati implementati i diritti d'assistenza alla vittime; dall'altro, sono stati ampliati i suoi spazi partecipativi. La *summa divisio* fra *service rights* e *procedural rights* si deve a SANDERS, *Victim Participation in*

La prima area tematica, definita in modo assai dettagliato dalla Direttiva attuanda, ha quasi azzerato la discrezionalità nell'importazione domestica, sicché si tratterà di verificarne la corrispondenza rispetto ai parametri europei. Al contrario, sul secondo versante, ove le indicazioni erano più generiche nel rispetto delle peculiarità dei sistemi nazionali, l'analisi si concentrerà sulla spinta dinamica inclusiva della riforma e sulla sua tenuta sistematica¹⁴.

L'aspetto forse più innovativo su cui siamo misurati, riguarda, però, la tutela dell'offeso dal rischio di vittimizzazione secondaria¹⁵: dimenticato nei meccanismi della giustizia penale ed estraneo ai ritmi processuali, rischia di subire un danno ulteriore per effetto delle modalità con cui viene accolto dalle forze di polizia e dagli appartenenti al sistema giudiziario. Assisterlo, dentro e fuori il processo, diviene, così, un imperativo morale – ancor prima che giuridico – per il legislatore delegato.

L'art. 1 del decreto introduce tre nuove norme, disponendole strategicamente nel titolo VI del libro I dedicato alla persona offesa: si prevede, *ex art. 90-bis c.p.p.*, che la vittima riceva, al pari dell'imputato, un elenco chiaro ed esaustivo dei diritti e delle facoltà che l'ordinamento le riserva; nuovi avvisi anche in caso di scarcerazione, evasione o revoca delle misure di sicurezza detentive inflitte all'autore del reato, come disposto dall'*art. 90-ter c.p.p.*; particolarmente importante, poi, la definizione contenuta nell'*art. 90-quater c.p.p.* di persona in condizioni di particolare vulnerabilità, le cui esigenze di protezione vanno valutate sulla base di alcuni indici rivelatori, ma altresì all'esito di accurata indagine *case by case*.

an Exclusionary Criminal Justice System, in *New visions of crime victims*, a cura di Hoyle e Young, Oxford, 2001, 204.

¹⁴ «Il diritto all'informazione e all'assistenza riceve un pieno riconoscimento, tanto che la direttiva si esprime sempre all'indicativo, quasi ad esprimere la volontà di obbligare gli Stati membri ad adottare alcune misure». Al contrario, sul piano partecipativo, non si giunge a riconoscere un "diritto al processo", lasciando agli Stati membri il compito di disciplinare il ruolo che le vittime assumono nel sistema giudiziario. «Emerge quindi l'assenza di una vera opera di armonizzazione sul ruolo della vittima nel rito penale». Cfr., ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 5 e 6.

¹⁵ Il fenomeno della vittimizzazione secondaria, da tempo noto alle scienze criminologiche, si sta imponendo all'attenzione delle più recenti riflessioni giuridiche, soprattutto in ambito sovranazionale. Con il termine "seconda vittimizzazione" si indicano quelle conseguenze negative, dal punto di vista emotivo e relazionale, che possono derivare dall'impatto tra la vittima e il sistema della giustizia penale. In altri termini, le vittime possono diventare tali una seconda volta per effetto delle modalità con cui vengono trattate da parte delle forze di polizia e degli appartenenti al sistema giudiziario, sanitario e sociale: infatti, accade spesso che le vittime siano costrette a ripetere più volte le narrazioni dolorose relative al reato, al fine di verificare la loro credibilità e moralità, nonché la personalità del reo; per di più, se a distanza di tempo non ricordano dettagliatamente i fatti, vengano censurate. Emerge, pertanto, la figura di una persona lesa nei suoi diritti e, non di rado, sottoposta a traumi psicofisici non indifferenti. Per le prime teorizzazioni del fenomeno, WILLIAMS, *Secondary victimization: Confronting public attitudes about rape*, in *Victimology*, 1984, 9, 67.

Sempre fra le disposizioni generali, si segnala il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 90 c.p.p., che impone una perizia nei casi di incertezza sull'età della vittima («quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali»)¹⁶ e l'estensione ai conviventi dei diritti spettanti ai familiari in caso di decesso dell'offeso (art. 90, comma 3, c.p.p.).

Inseriti micro-chirurgici, invece, in tema di protezione: il freno alla ripetibilità delle audizioni del vulnerabile (art. 190-*bis* c.p.p.) e la puntualizzazione del regime speciale di assunzione delle dichiarazioni (artt. 134, 351, 362 392, 398 e 498 c.p.p.), rappresentano interventi doverosi, che, tuttavia, filtrano attraverso maglie assai strette il diritto al confronto dell'imputato; di qui, probabilmente, la scelta di un innesto normativo ridotto ai minimi termini.

Nuovi diritti, infine, sono previsti per la vittima alloglotta: finalmente il legislatore ha esteso la tutela linguistica a tutti i protagonisti del processo, prevedendo all'art. 143-*bis* c.p.p. il diritto dell'offeso alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, e all'assistenza di un interprete.

Sempre alla vittima straniera sono dedicate le nuove disposizioni attuative inserite dall'art. 2 d.lgs. n. 212/2015: da un lato, si prevede che la persona offesa che non conosce la lingua italiana nel proporre querela abbia diritto di utilizzare l'idioma di nascita (art. 107-*ter* disp.att.c.p.p.); dall'altro, si riconosce all'offeso residente o domiciliato nel territorio dello Stato che abbia subito un danno oltre i confini nazionali, il diritto a che le autorità locali curino l'insinuazione del procedimento dinanzi a quelle competenti (art. 108-*ter* disp.att.c.p.p.).

3. Buone premesse terminologiche

Nel nuovo sistema processuale delineato dal legislatore europeo, il rafforzamento della posizione del soggetto leso passa innanzitutto attraverso l'estensione soggettiva della nozione di "vittima", con cui la Direttiva suole indicare «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato»¹⁷. Si evince

¹⁶ La presunzione della minore età avrà rilievo soltanto con riferimento all'applicazione delle norme previste a protezione della vittima, non anche nelle ipotesi in cui possa aggravare la posizione dell'imputato (si pensi, a titolo esemplificativo, alla contestazione di una circostanza aggravante). Cfr., Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, n. III/02/2016, *Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del d.lgs. 212 del 2015*, a cura di Guerra, 4. La disposizione, peraltro, si coordina con l'art. 8 disp.att.c.p.p., ancorché sul versante del minore imputato. Ha evidenziato la simmetria dell'intervento, l'on. Ferranti nel presentare il 7 ottobre 2015 alla Commissione Giustizia della Camera lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE.

¹⁷ Ex art. 2 Dir. 2912/29/UE. Sul punto si veda PITCH, *Qualche considerazione sulla nozione di vittima*, in *Lo sguardo della vittima. Nuove sfide alla civiltà delle relazioni. Scritti in onore di Carmine Ventimiglia*, a cura di Bosi

immediatamente come tale definizione, di stampa criminologica¹⁸ e derivazione internazionalista, valorizzi la dimensione individuale del soggetto, abbandonando la sterilizzazione emotiva e aprendosi ad una dimensione umanistica¹⁹.

Il legislatore italiano, di contro, non menziona mai la “vittima”²⁰, ancorato al secolare dualismo fra persona offesa, titolare dell’interesse protetto dalla norma penale violata, e parte civile, che patisce le conseguenze patrimoniali e/o morali del reato²¹; mentre al primo spettano diritti e facoltà finalizzati ad assicurare una partecipazione al procedimento e all’esercizio di attività di sollecitazione e di impulso probatorio, al solo danneggiato sono conferiti, invece, tutti i diritti e i poteri di una vera e propria parte processuale, ma solo dopo la sua formale costituzione di parte civile²².

La scelta lessicale, densa com’è di implicazioni sistematiche, è stata confermata anche dalla normativa attuativa: si è preferito mantenere una visione più tecnica dell’offeso, forse nel timore di rendere il processo emotivamente permeabile, aprendo la strada ad un’incontrollata privatizzazione della giustizia²³.

e Manghi, Milano, 2009, 48; RAFARACI, *La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Criminalia*, 2010, 258, il quale osserva che «[i]l termine è usato in diversi contesti e non ha contorni di significato nettamente segnati».

¹⁸ Nella dottrina criminologica e vittimologica, si parla costantemente di “vittima del reato”, facendo riferimento a «qualsiasi soggetto danneggiato o che abbia subito un torto da altri, che percepisce se stesso come vittima, che condivide l’esperienza con altri cercando aiuto, assistenza e riparazione, che è riconosciuto come vittima e che presumibilmente è assistito da agenzie/strutture pubbliche, private o collettive». La definizione si deve a VIANO, *IV Congresso Mondiale di vittimologia, Atti della giornata bolognese*, a cura di Balloni e Viano, Bologna, 1989, 126.

¹⁹ PARISI, *Il diritto penale tra neutralizzazione istituzionale e umanizzazione comunitaria*, cit., 2 ss.

²⁰ In realtà di recente l’art. 498, comma 4-ter, c.p.p. utilizza questo termine. In tema, NISCO, *Persona giuridica “vittima” di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario*, in *Cass. pen.*, 2008, 784 ss.

²¹ Le definizioni appaiono ampiamente condivise. Cfr., per tutti, AIMONETTO, voce *Persona offesa dal reato*, cit., 319; AMODIO, sub art. 90, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio e Dominioni, I, Milano, 1989, 534; BRESCIANI, voce *Persona offesa dal reato*, cit., 527; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 1993, 7; GHIARA, *Persona offesa dal reato*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da Chiavario, I, Torino, 1991, 405; GUALTIERI, *Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato: profili differenziali*, in *Riv. It. Dir. Proc. pen.*, 1995, 1071; IASEVOLI, voce *Persona offesa dal reato*, cit., 1; NUVOLONE, *La vittima nella genesi del delitto*, in *Ind. pen.*, 1973, 640; PANSINI, voce *Persona offesa dal reato*, in *Dig. Pen.*, Torino, 2011, 411 ss.; PAULESU, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, Annali, II, Milano, 2008, 593; PENNISI, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1997, 790; QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall’imputato e l’offeso dal reato*, cit., 4; RIVELLO, *Riflessioni sul ruolo ricoperto dalla persona offesa da reato e dagli enti esponenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 615; TRANCHINA, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. giur.*, vol. XXIII, Roma, 1990, 1 ss. Nonostante la dottrina sia granitica, nella prassi si sono registrati alcuni disorientamenti, che hanno condotto alla creazione del termine “parte offesa”, cumulando con questa espressione offeso e danneggiato in un’unica figura. Si pone critica nei confronti di questa deriva giurisprudenziale, CONFALONIERI, *La persona offesa dal reato*, in AA.VV., *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, I, Torino, 2009, 634. Ricostruisce le posizioni dei giudici di legittimità, SQUARCIA, *Persona offesa dal reato e persona danneggiata dal reato: una distinzione non sempre agevole*, in *Cass. Pen.*, 2001, 3119 ss.

²² Cfr. GUALTIERI, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 101 ss.; GUIDOTTI, *Persona offesa e parte civile. La tutela processuale penale*, Torino, 2002, 13 ss.

²³ Una strada non esclude l’altra: «non si tratta di dover scegliere tra tutela dei diritti di garanzia e sregolata privatizzazione della giustizia. Ci si può e deve chiedere, invece, se possa abbozzarsi un disegno unitario d’insieme: una regia armonica in cui umanizzazione e neutralismo del diritto dialoghino

Si agisce, tuttavia, sui confini semantici e, conformemente alla Direttiva, viene estesa la nozione di familiare anche ai conviventi che coabitano con l'offeso o gli siano legati affettivamente²⁴. Il d.lgs. in commento, così, non solo recepisce le indicazioni del testo da attuare, ma condensa in questo inciso la nuova visione «liquida» delle relazioni umane nella società postmoderna e globalizzata²⁵.

Rimanendo nell'ambito delle questioni definitorie, molto interessanti sono le modifiche introdotte in tema di vittima vulnerabile, alla quale il legislatore dedica una norma *ad hoc*²⁶, delineandone gli incerti confini²⁷.

vicendevolmente e si intersechino in funzione di sintesi». Le parole sono di PARISI, *Il diritto penale tra neutralizzazione istituzionale e umanizzazione comunitaria*, cit., 13. Sul tema, autorevolmente, FIANDACA, *Gli obiettivi della giustizia penale internazionale: tra punizione e riconciliazione*, in *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, a cura di Palazzo e Bartoli, Firenze, 2011, *passim*.

²⁴ L' art. 90, comma 3, c.p.p., come rimaneggiato dal d.lgs. n. 212/2015: «Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente».

Conformemente, l'art. 2 della direttiva 2012/29/UE, ove si specifica che per "familiare" si deve intendere «il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima». In particolare sul tema v., tra gli altri, CHIAVARIO, *La parte dei privati: alla radice e al di là di un sistema di garanzie*, in *Procedure penali d'Europa*, a cura di Chiavario, Padova, 2001, 497; DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, cit., 709 ss.; GULLOTTA, *La vittima*, Milano, 1976, *passim*.

Invero, altri atti normativi, qual è ad esempio la direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato, si riferiscono invece a «qualsiasi altra persona lesa dal reato», offrendo quindi una definizione anche più vasta di quella desumibile dalla direttiva. Così, PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, Palermo, 2012, 49 ss.

²⁵ Così, D'ORSI, 1989. *Del come la storia è cambiata, ma in peggio*, Milano, 2009, 152.

Secondo una antica e consolidatissima giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che prende l'avvio dal noto caso Marcks del 1979 (Corte eur. dir. uomo, 13 giugno 1979, Marckx c. Belgio c. Regno Unito), la nozione di "vita familiare" protetta dall'art. 8 della Convenzione è basata esclusivamente sulla effettività del legame esistente tra le persone, siano esse una coppia di persone adulte oppure adulti e minori che vivono come genitori e figli. La vera "famiglia" per la Corte di Strasburgo, in altre parole, è il rapporto di tipo familiare di fatto esistente tra più persone.

²⁶ Art. 90-*quater* c.p.p. (Condizione di particolare vulnerabilità): «1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato».

²⁷ Sulla vittima vulnerabile, v. diffusamente ALLEGREZZA-GIALUZ, *Victima y «supervivencia» en la Justicia penal europea*, in *La víctima menor de edad, Un estudio comparado Europa/America*, a cura di Armenta Deu e Vall-Llovera, Colex, 2010, 511 ss.; CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza vulnerabile*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 988; GIALUZ, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 83 ss. Critico nei confronti del concetto di "vittima particolarmente vulnerabile" è

Il tema, come è noto, ha rappresentato una preoccupazione costante nelle politiche criminali dell'Unione, le cui progressive conquiste hanno ricevuto piena consacrazione proprio nella Direttiva *de qua*, che si focalizza sulla necessità di predisporre strumenti di protezione avanzati, calibrati sulla base del caso concreto²⁸.

Il legislatore, in sede attuativa, si è trovato, così, a dover importare una forma di vulnerabilità atipica in un ordinamento, quale è il nostro, che, invece, disciplina la materia per presunzioni²⁹.

Ebbene, il d.lgs. in commento pare voler rispondere a questa duplice necessità e, pur residuando alcuni automatismi³⁰, invita alla flessibilità e ad un approccio *case by case* nella determinazione delle specifiche esigenze di protezione³¹.

La norma, tuttavia, appare molto generica: non chiarisce a quale soggetto sia demandato l'*individual assesment*, né puntualizza modalità e natura dell'accertamento, avallando il dubbio che si tratti più di un intervento di facciata, che la premessa per la rivoluzione copernicana che si aspettava in tema di protezione del vulnerabile.

È stato ignorato il monito di chi suggeriva la procedimentalizzazione della disciplina, affidando ad un tecnico la valutazione del caso, onde poi, sulla base di queste indagini, emettere un decreto motivato di vulnerabilità da parte dell'autorità giudiziaria procedente (verosimilmente il p.m.), sempre tracciabile e criticabile, tanto

DOLCINI, *Vittime vulnerabili nell'Italia di oggi e "durata determinata del processo penale"*, in *Corr. mer.*, 2010, n. 1, 5 ss., secondo cui si tratta di una nozione incerta e quindi di facile manipolazione.

Da ultimo, l'art. 1 d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, definisce come soggetti vulnerabili «i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere». Si tratta di una previsione a carattere fortemente programmatico, di difficile applicabilità immediata (CASSIBBA, [Oltre Lanzarote: la frastagliata classificazione soggettiva dei dichiaranti vulnerabili](#), in *questa Rivista*, 11 luglio 2014, 9), ma può valere come criterio di orientamento per la discrezionalità del giudice, nei casi previsti dal codice.

²⁸ La Direttiva insiste sul concetto di *individual assesment*, ossia una valutazione che tenga conto dalle caratteristiche personali dei soggetti in questione, nonché del tipo o della natura del reato e dalle sue circostanze, con la precisazione che «la portata della valutazione individuale può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima» (art. 22).

²⁹ Legate ora all'età, ora al tipo di reato subito. Così, ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 13.

³⁰ Conformemente, l'on. Moscat, che, in sede di esame dello schema di decreto in Commissione Giustizia, evidenziava come tra le principali preoccupazioni cui far fronte vi fosse quella di diminuire il rischio di vittimizzazione secondaria, che risulta particolarmente grave soprattutto in relazione a determinate categorie di vittime per cui sono dettate apposite disposizioni di protezione: i minori, i disabili, le vittime del terrorismo, le vittime di violenza di genere e coloro che abbiano relazioni strette con l'autore, sicché per questi soggetti si può presumere la vulnerabilità.

³¹ «Un tale modo di procedere presenta un vantaggio ma anche un difetto. Il vantaggio consiste nella flessibilità del processo, già testata in altre occasioni, che affida agli Stati membri la cura di determinare, *case by case*, le vittime con specifiche esigenze di protezione. Il difetto è dovuto invece al rischio di frammentazione del diritto europeo nella materia». PARIZOT, *Notazioni comparate*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 288.

dall'offeso nei casi di ingiustificato diniego di assistenza, quanto dal reo, nelle ipotesi di irragionevoli contrazioni dei suoi diritti³².

Una simile soluzione avrebbe potuto condurre ad un bilanciamento ben ponderato fra le esigenze di natura pubblicistica, tese alla persecuzione del reo e alla tutela della collettività, con quelle di natura umanitaria di un trattamento sensibile ed adeguato alle esigenze delle vittime³³.

La scelta compiuta dal legislatore delegato, benché innovativa, è stata poco coraggiosa; a bloccare gli avamposti normativi probabilmente è intervenuto il timore di affaticare il processo, soprattutto nelle sue battute iniziali, laddove il tempismo e la celerità risultano prioritari nella ricostruzione della verità del fatto storico.

Il legislatore, stretto fra esigenze investigative e contrappesi garantisti, ha tentato un bilanciamento, la cui tenuta sistematica, tuttavia, non potrà che verificarsi sul piano prasseologico a partire dal 20 gennaio 2016.

4. La carta dei diritti della vittima: profili rivoluzionari del nuovo meccanismo informativo

Il d.lgs. n. 212 del 2015 reca importanti innesti in tema di informazione, mostrando di condividere la strategia comunitaria di implementazione delle garanzie «di primo livello»³⁴: nessuna “inclusione” della vittima è possibile se la stessa non è messa in condizione di capire le vie di tutela che l’ordinamento le riserva.

Il meccanismo va attivato sin dal primo contatto con le autorità e deve assicurare la qualità e la certezza delle comunicazioni³⁵, il loro contenuto³⁶, nonché la formazione del personale chiamato ad interagire con le vittime³⁷.

³² La tesi, avanzata in dottrina da RECCHIONE, [Il dichiarante vulnerabile fa \(disordinatamente\) ingresso nel nostro ordinamento: il nuovo comma 5 ter dell'art. 398 c.p.p.](#), in *questa Rivista*, 14 aprile 2014, 1 ss., è stata anche sostenuta da una fronda radicale della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Alla fine ha prevalso la tesi più moderata. Sui lavori della Commissione, FERRANTI, [Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato. Uno sguardo di insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell'attuazione della direttiva 2012/29/UE](#), in *questa Rivista*, 29 gennaio 2016, 7.

³³ La finalità è duplice: in chiave solidaristica, un'accurata indagine individuale abatterà il rischio che il processo fagociti la vittima, che collaborerà con la giustizia in un clima di serenità, e l'attenzione e il sostegno delle autorità contribuiranno a compensare il danno criminale *in itinere iudicii*; in un'ottica più squisitamente utilitaristica, poi, una persona offesa “ben assistita” diventerà un “testimone credibile”.

³⁴ PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, cit., 199.

³⁵ Interessanti le modalità in cui queste informazioni possono essere veicolate: in forma orale o scritta all'ultimo recapito postale conosciuto, oppure per via elettronica, alle coordinate comunicate dalla vittima all'autorità competente. In casi eccezionali, ad esempio qualora un elevato numero di vittime sia coinvolto in un caso, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni tramite la stampa, vuoi mediante un sito *web* ufficiale dell'autorità competente o tramite qualsiasi altro canale di comunicazione. L'accesso alla giustizia dovrà essere garantito in maniera adeguata anche a prescindere dalle condizioni di soggiorno nel territorio, dalla cittadinanza o nazionalità. La direttiva riconosce, tuttavia, che l'esercizio di alcuni diritti possa essere condizionato dal ruolo che le vittime assumono nel sistema giudiziario degli Stati membri, e

Il legislatore dell'attuazione interviene a riordinare una materia ben lontana dallo *standard* minimo richiesto, inserendo quella che può essere definita come la "nuova carta dei diritti della vittima" all'interno dell'art. 90-*bis* c.p.p.³⁸

Innanzitutto, particolare attenzione viene riservata al momento della denuncia di un reato. Tale informazione rappresenta, infatti, «un antecedente immancabile per l'intera impalcatura del regime partecipativo da assicurare all'offeso»³⁹, sicché la vittima va informata in ordine alle modalità di presentazione dell'atto e alle conseguenze procedurali ad esse connesse (lett. a))⁴⁰.

chiede pertanto agli stessi di precisare i criteri di partecipazione di queste al procedimento e la portata dei loro diritti nei casi (peraltro numerosi) in cui ne sia subordinato l'esercizio. In dottrina, ancor prima dell'emanazione della direttiva, LUPARIA, *Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 54.

³⁶ La normativa europea impone, ex art. 4, un'informativa generale da notificarsi all'inizio del procedimento. In tema, TODARO, *Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 101.

³⁷ La formazione specialistica del personale è funzionale a renderlo capace di operare una valutazione individuale della vittima per meglio coglierne le esigenze specifiche e determinare la necessità di speciali misure di protezione o l'opportunità di accedere a servizi di giustizia riparativa (cfr., art 25, cons. nn. 62 e 63). Per questa considerazione critica si rinvia a MARIANI-ORMAZABAL SANCHEZ, *La formazione dei soggetti che entrano in contatto con le vittime nel quadro del procedimento penale*, in AA.VV., *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, a cura di Armenta Deu e Luparia, Milano, 2011, 123 ss.

³⁸ L'intervento, in realtà, era stato anticipato, seppur in forma attenuata, dalla l. 119 del 2013 che, novellando l'art. 101, comma 1, c.p.p., aveva inserito un'informativa generale per la persona offesa. La maggior parte dei diritti e delle facoltà costituenti oggetto di avviso ai sensi dell'art. 90-*bis*, infatti, erano già assicurati dal codice di rito, per altri indicati dalla Direttiva, invece, si è reso necessario un intervento sul codice processuale. «Il nuovo art. 90-*bis* si può ritenere norma generale, ad un tempo fonte di nuovi obblighi informativi e ricognitiva di quelli già esistenti, che sostanzialmente controbilancia la comunicazione indicata nell'art. 369-*bis* c.p.p. della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini». Testualmente, la Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, n. III/02/2016, *Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del d.lgs. 212 del 2015*, cit., 9.

³⁹ PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, cit., 182.

⁴⁰ Come si legge nella Relazione tecnica allegata allo *Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (204)*, è necessario stilare specifici documenti e informative, redatti a più mani (giuristi, psicologi e medici), che illustrino in maniera semplice e intuitiva le modalità di partecipazione al processo penale da parte delle vittime. Nei casi di crimini particolarmente gravi e nei confronti di soggetti vulnerabili, a queste informative dovrebbe essere associata la presenza di personale qualificato che assista la vittima sia nella fase antecedente l'udienza, sia durante la sua audizione, sia nei momenti immediatamente successivi.

Al fine di facilitare la vittima a denunciare il danno subito, poi, taluni avevano proposto una soluzione di estremo interesse mutuata dal sistema francese, ossia la facoltà di presentare una pre-denuncia/querela *online*, perlomeno per i crimini meno gravi e connotati da una minor urgenza d'accertamento, nella immediatezza della commissione del reato, con possibilità di recarsi in seguito presso gli uffici della polizia giudiziaria. Il suggerimento non è stato seguito. In tema, LUPARIA-PARIZOT, *Quali buone prassi in*

Plus di tutela per la vittima straniera: la lett. g) prevede un generale obbligo informativo circa i diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato; il nuovo art. 107-ter disp.att. c.p.p., specifica, poi, la possibilità di presentare denuncia o querela nell'idioma conosciuto, purché la proposizione avvenga presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto⁴¹.

Medesimi accorgimenti vanno rivolti alla vittima residente o domiciliata in Italia che abbia subito un reato fuori dai confini nazionali: l'art. 108-ter disp.att. c.p.p., infatti, la riconosce il diritto a presentare denuncia o querela presso il Procuratore della Repubblica alla Corte d'Appello, il quale si occuperà dell'inoltro all'autorità giudiziaria straniera competente⁴².

Le norme, di marcata vocazione internazionalista, sembrano recepire il mutato assetto spaziale europeo: il costante aumento nell'area comunitaria del numero delle vittime di reato – spesso provenienti da Paesi diversi da quello di commissione del fatto criminoso – rappresenta, un'inevitabile conseguenza della costruzione di uno spazio giuridico europeo di libertà e sicurezza, al cui interno i cittadini possono muoversi liberamente⁴³.

Potenziare e armonizzare negli Stati membri gli strumenti di protezione a favore dell'offeso diviene così non solo un'attuazione dovuta in ossequio ai principi di libera circolazione e di uguaglianza, ma anche una risposta ad esigenze contingenti⁴⁴.

Le nuove informazioni all'offeso, *ex art. 90-bis c.p.p.*, involgono anche gli *steps* procedurali successivi alla querela: si prescrive, infatti, che la vittima riceva aggiornamenti sullo stato del procedimento e su eventuali iscrizioni *ex art. 335 c.p.p.* (lett. b); sulle autorità cui rivolgersi per ottenere informazione (lett. i); sulle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti (lett. h)⁴⁵.

materia di protezione delle vittime?, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 344 ss.

⁴¹ La norma vuole contemperare le esigenze di garanzia della persona offesa straniera con le esigenze di economicità processuale, così come si legge nella Relazione tecnica allegata allo *Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (204)*.

⁴² Art. 108-ter disp. att. c.p.p (Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea): «1. Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinché ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente.».

⁴³ Secondo le statistiche, nell'Unione europea ogni anno oltre 75 milioni di persone rimangono vittime di gravi reati (circa il 15% della popolazione dell'Unione); maggiori informazioni sul punto sono reperibili sul sito ec.europa.eu.

⁴⁴ VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, cit., 86.

⁴⁵ Espressione, quest'ultima, piuttosto vaga, che fa nascere il sospetto che la disposizione, *in parte qua*, enunci astrattamente un principio, senza, tuttavia, ricollegarvi alcun effetto pratico.

Si prescrive, poi, il diritto alla notifica del capo di imputazione, della data d'udienza, nonché, se costituita parte civile, della decisione finale, anche solo per estratto (lett. a).

La disposizione, invero, suscita qualche perplessità laddove riconosce al solo danneggiato il diritto a conoscere la decisione, in linea con quel sedimentato – ma anacronistico – convincimento secondo cui le garanzie offerte alla persona offesa trovino la loro sede naturale nella fase delle indagini preliminari, per poi lentamente affievolirsi nella fase processuale vera e propria, lasciando il testimone alla parte civile⁴⁶.

Ulteriori prescrizioni in tema di informazione sul diritto di difesa (lett. d)) e all'assistenza linguistica (lett. e): l'intervento *ad adiuvandum* del difensore di fiducia e dell'interprete/traduttore viene concepito come speculare rispetto a quello previsto per l'imputato, entrambi finalisticamente preposti ad introdurre a fianco della parte privata un professionista che sappia “parlare la lingua del processo” e “tradurla”⁴⁷.

Parimenti, la vittima va informata del diritto di accedere al patrocinio a spese dello Stato, nella chiara direzione dell'abbattimento di ogni ostacolo alla richiesta di giustizia dell'offeso⁴⁸.

⁴⁶ La direttiva, sul punto, è più garantista, prescrivendo la comunicazione alla vittima di ogni pronuncia sulla colpevolezza o che metta comunque fine al procedimento. Il provvedimento va comunicato per intero, provvisto di motivi, o attraverso un breve riassunto. Tale diritto all'informazione può incontrare un limite qualora la divulgazione possa pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento o arrecare danno ad un'indagine o ad un procedimento in corso, o ad una persona, ovvero metta a rischio la loro sicurezza (art. 6).

⁴⁷ L'implementazione delle garanzie difensive e linguistiche in riferimento a tutti i protagonisti del processo rientra nella più generale politica dell'Unione scolpita nella «tabella di marcia» adottata il 30 novembre 2009 dal Consiglio. Nel 2010 e nel 2012, con riferimento a questo percorso, sono già state adottate la Direttiva 2010/64/UE sulla traduzione e interpretazione, e la Direttiva 2012/13/UE relativa al diritto all'informazione nel procedimento penale; più di recente è stata emanata la Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 «relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari». In argomento, BUBOLA, [La Direttiva 2013/48/UE sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e autorità consolari in caso di privazione della libertà personale](#), in *questa Rivista*, 29 novembre 2013, 1 ss.

⁴⁸ Lo prescrive lo stesso legislatore europeo all'art. 13. Il nuovo obbligo informativo va a completare una disciplina che ha già accolto la scelta di parificare la persona offesa all'imputato con riguardo al rimborso delle spese, come si può desumere sia dal codice di rito (art. 541 c.p.p.), che dalla normativa sul patrocinio a spese dello Stato (art. 74 del d.P.R. 115 del 2002, il quale espressamente include la persona offesa tra i soggetti che possono essere ammessi al beneficio). Il “pacchetto sicurezza” del 2009 (decreto legge n. 11 del 2009, convertito in legge n. 38 del 2009) ha introdotto una norma (art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115 del 2002) che ammette al patrocinio a spese dello Stato la persona offesa, cittadina o straniera, dai reati di violenza sessuale, «anche in deroga ai limiti di reddito previsti», perciò anche se abbiente. Detta norma è stata, di recente, modificata dall'art. 9 della legge n. 172 del 2012, e prevede attualmente l'ammissione al beneficio della persona offesa dai reati di cui agli artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p., nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies c.p. Si tratta di una previsione particolarmente significativa nell'ottica della politica

Diverse, invece, le finalità degli avvisi relativi allo *status* dell'imputato, orientati a proteggere la vittima da pericoli concreti per la sua incolumità. Di qui, la scelta di dedicare al tema una norma *ad hoc*, l'art. 90-ter c.p.p., in cui viene sancito il diritto dell'offeso a richiedere alle autorità competenti informazioni specifiche sulla scarcerazione o evasione dell'autore del reato, nei casi più gravi e ove sussista un effettivo rischio di ritorsioni.

L'avviso, più nel dettaglio, va inoltrato senza ritardo da parte della polizia giudiziaria nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, e salvo che tale notifica possa comportare un rischio concreto di danno per l'autore del reato, nel qual caso l'autorità competente dovrebbe tenere conto dell'insieme degli altri rischi nel determinare l'azione appropriata⁴⁹.

La notifica diviene doverosa nei soli casi cui la vittima abbia dichiarato di voler essere informata, il ché, in realtà, potrebbe frustrare gli obiettivi sottesi alla norma⁵⁰.

Questa norma va a completare le disposizioni recentemente introdotte in tema di tutela endoprocessuale del soggetto leso: il legislatore nazionale, infatti, nell'ultimo triennio è intervenuto sul piano cautelare, creando appositi filtri fra accusato e offeso, nelle ipotesi in cui la vita e l'incolumità della vittima possano essere poste a repentaglio dalla libertà dell'imputato⁵¹.

La l. 119 del 2013, come è noto, ha introdotto nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, un'obbligatoria forma di interlocuzione con la persona offesa dal reato, individuata quale destinataria *ex lege* della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari previste dagli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p., a pena di inammissibilità dell'istanza *de libertate*⁵².

a favore delle vittime, che presenta tuttavia un raggio d'azione eccessivamente limitato, non potendosi applicare al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti.

⁴⁹Art. 90-ter c.p.p. (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione): «1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.»

⁵⁰ Una proposta in tal senso era stata avanzata nel corso dell'esame alla Commissione Giustizia della Camera dall'on. Ferraresi, ma il suggerimento non è stato accolto (seduta del 14 ottobre 2015).

⁵¹ Il riferimento è all'allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con le quali è stata messa a punto una protezione soggettivizzata delle vittime. NEGRI, *Le misure cautelari a tutela della vittima: dietro il paradigma flessibile, il rischio di un'incontrollata prevenzione*, in *Giur. it.*, 2012, 467 ss. Sul nuovo istituto si rinvia anche a DIDI, *Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2014, 2, 101 ss.

⁵² POTETTI, *Il nuovo art. 299 c.p.p. dopo il decreto legge n. 93 del 2013*, in *Cass. pen.*, 2014, 3, 971 ss., precisa come l'innesto normativo abbia introdotto anzitutto il comma 2-bis, per il quale i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 (quindi tutti: revoca, sostituzione, modifica) relativi alle misure previste dagli artt. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare), 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 (divieto e obbligo di dimora), 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere) e 286

Nella stessa direzione si è mosso l'art. 4 del d.lgs. n. 9 del 2015, che ha inserito all'interno dell'articolo 282-*quater* c.p.p. un nuovo comma (1-*bis*) contenente l'obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di informare la persona offesa circa la facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo⁵³.

Il legislatore delegato, dunque, si inserisce nel solco dei precedenti interventi, condividendone *ratio* e obiettivi.

Fra i nuovi diritti informativi, spicca, poi, la facoltà della vittima di essere avvisata della richiesta di archiviazione (*ex* art. 90-*bis*, comma 1, lett. c), c.p.p.).

L'innesto era quanto mai necessario ed offre una risposta non solo alle indicazioni sovranazionali⁵⁴, ma soprattutto alle istanze dottrinarie che da tempo premevano a ché la disciplina venisse rimodulata⁵⁵.

È noto, infatti, il vizio d'origine del meccanismo delineato dall'art. 408 c.p.p.: l'avviso di archiviazione deve essere notificato solo se la persona offesa ne abbia fatto specifica richiesta, manca tuttavia una disposizione generale che obblighi l'autorità ad informare la vittima di questo diritto e ciò compromette l'effettività della previsione.

Si è tentato di recente, e con due interventi differenti, si superare l'*impasse*, prevedendo una notifica *comunque* necessaria, ma limitatamente ad ipotesi ben precise⁵⁶; la chiave di volta per sbloccare il sistema, tuttavia, è stata fornita dal d.lgs. in

(custodia cautelare in luogo di cura), applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa. Medesime prescrizioni si impongono ai sensi del nuovo comma 4-*bis*, che rende obbligatoria la notifica anche dopo la chiusura delle indagini preliminari. In tema, BELLUTA, [Revoca o sostituzione di misura cautelare e limiti al coinvolgimento della vittima](#), in *questa Rivista*, 28 novembre 2013, 1 ss. SEPE, [Violenza di genere e consultazione della persona offesa nelle vicende estintive delle misure cautelari](#), in *questa Rivista*, 9 luglio 2014, 1 ss. Sulla finalità della norma e sui profili sanzionatori, Cass., sez. VI, 25 agosto 2015, P.O. in proc. T., in *CED*, n. 264242, ove si precisa che l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive per l'ipotesi in cui il richiedente non provveda a notificare contestualmente alla persona offesa l'istanza di revoca, di modifica o anche solo di applicazione della misura con modalità meno gravose è rilevabile, pure se dedotta da quest'ultima mediante impugnazione, poiché trattasi di sanzione che ha la funzione di garantire, anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, l'adeguata informazione della vittima del reato circa l'evoluzione del regime cautelare in atto, e, quindi, la possibilità per la stessa di fornire eventuali elementi ulteriori al giudice procedente, attivando un contraddittorio cartolare mediante la presentazione, nei due giorni successivi alla notifica, di una memoria ai sensi dell'art. 121 del codice di rito. Conf., Cass., sez. VI, 16 febbraio 2015, P.C. in proc. D., *ivi*, n. 262272.

⁵³ Su cui v. *amplius*, RUGGIERI, *Ordine di protezione europeo e legislazione italiana di attuazione: un'analisi e qualche perplessità*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2015, 5, 100 ss.

⁵⁴ *Ex* art. 6 Dir. 2012/29/UE la vittima ha diritto di conoscere la decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini, qualsiasi sia l'organo titolare di tale potere, conoscenza indispensabile per poter impugnare l'archiviazione o il non luogo a procedere.

⁵⁵ In argomento, DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea ed internazionale a protezione della vittima*, cit., 719.

⁵⁶ Il riferimento è, innanzitutto, alla legge n. 119 del 2013, che ha introdotto il nuovo comma 3-*bis* dell'art. 408 c.p.p., ove si stabilisce che per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione debba in ogni caso essere notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa (dunque anche a prescindere da una sua richiesta) e il termine per fare opposizione sia innalzato da dieci a

commento che, con l'art. 90-*bis* lett. c) c.p.p., ha introdotto una sorta di informativa preventiva, che soddisfa la vittima e non appesantisce il sistema delle notifiche⁵⁷.

Non deve stupire l'assenza di un apparato sanzionatorio *effettivo*. Non è una svista, né un *deficit* di tutela, semplicemente la disciplina è in attesa di completamento: il D.D.L. Orlando⁵⁸, infatti, vorrebbe introdurre il nuovo art. 410-*bis*, rubricato proprio "Nullità del decreto di archiviazione", offrendo così alla persona offesa la possibilità di sporgere un reclamo al Tribunale monocratico, all'esito del quale si potrebbe decidere per la restituzione degli atti al Gip e la conseguente rimessione in termini per l'opposizione.

La carta dei diritti della vittima comprende, infine, una serie di avvisi connessi all'esito del procedimento: la persona offesa va informata, infatti, circa le modalità di rimborso delle spese sostenute per partecipare al procedimento (lett. l) e la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato (lett. m)).

Un'informazione tempestiva circa il diritto alla compensazione delle spese sostenute e del danno subito può senza alcun dubbio orientare la scelta dell'offeso di immettersi nel circuito processuale, evitando, così, che i costi del processo disincentivino le sue aspettative di giustizia⁵⁹.

venti giorni. La norma è stata successivamente rimaneggiata dal d.lgs. 28 del 2015, che ha esteso l'obbligo di notifica alle ipotesi di archiviazione per particolare tenuità del fatto (nonché, stando a quanto si legge nel D.D.L. Orlando, anche alle ipotesi di furto in casa e con strappo). Di recente, Cass., sez. un., 29 gennaio 2016, Fossati, ha esteso l'obbligo di notifica anche nei procedimenti per il delitto di *stalking*. Sulla questione, all'alba della decisione, PIRAS, *L'espressione "violenza alla persona" e il suo significato. La parola è rimessa alle Sezioni Unite*, in *Diritto & Giustizia*, 2015, 30, 4.

Gli interventi, benché apprezzabili, sono da censurare in riferimento alla tecnica legislativa utilizzata: la decretazione d'urgenza pecca di una visione d'insieme e conduce ad un prodotto di scarsa qualità, sicché il problema non può dirsi affatto risolto. In argomento, TODARO, *Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 100.

⁵⁷ Il legislatore ha scelto un antidoto a monte, invece di agire direttamente sull'art. 408 c.p.p., rendendo, ad esempio, sempre obbligatoria la notifica e magari prevedendo, a contrario, che la persona offesa esplicitamente escluda di voler essere informata.

⁵⁸ Il riferimento è al disegno di legge attualmente all'esame della Commissione del Senato (S2067) recante "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena".

⁵⁹ Invero, questa consapevolezza è stata acquisita al dibattito scientifico da tempo. Cfr., per tutti, CHIAVARIO, *La parte dei privati: alla radice (e al di là) di un sistema di garanzie*, in *Procedure penali d'Europa*, a cura di Chiavario, Padova, 2^a ed., 2001, 536 ss., che specifica come la vittima goda anche di «diritti connessi all'esito del processo», fra i quali spicca quello al risarcimento.

Il tema della *victim-compensation* a livello europeo è stato declinato secondo una duplice prospettiva: da un lato, in taluni provvedimenti, si rintracciano strumenti di compensazione a carico del condannato (da ultimo, l'art. 16 Dir. 2012/29/UE); dall'altro, si prevedono fondi di solidarietà statale di natura surrogatoria, attivabili nei casi di insolvenza del reo (oggetto della Dir. 2004/80/CE). È la nota distinzione fra *Restitution programs*, ove la compensazione del danno è a carico del colpevole, e i *Compensation programs*, predisposti esclusivamente dallo Stato nei confronti della vittima. Sul tema, per tutti, MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003, 128 ss.

L'intervento, benché apprezzabile sul piano degli intenti, ha una scarsa incidenza pratica: informare la vittima del suo diritto alla compensazione ha senso se poi, in concreto, ci sono strumenti per adempiere all'(eventuale) obbligazione restitutoria; un simile automatismo, nel nostro ordinamento, manca. Il riferimento corre, ovviamente, alla *vexata quaestio* dell'assenza di un fondo di solidarietà statale a favore delle vittime, cui accedere nei casi – invero assai frequenti – di insolvenza del reo.

La falla nel sistema, segnalata prima in dottrina⁶⁰, condannata poi a Lussemburgo⁶¹, permane e non passa inosservata⁶²; l'auspicio è che il timore di un'altra condanna, unito al nuovo entusiasmo vittimologico promosso dal d.lgs. in commento, incoraggi il legislatore a porre rimedio all'inaccettabile vuoto di tutela⁶³.

Sempre con riferimento agli esiti del processo, ma su un piano alternativo rispetto all'ordinaria ricomposizione del conflitto sociale, si muovono le lett. n) e o) dell'art. 90-bis c.p.p., prescrivendo che l'offeso sia informato della possibilità di rimettere la querela o accedere a forme di mediazione con il reo, nonché di tutte le sue

⁶⁰ CASTELLANETA, *Indennizzo per reati intenzionali violenti: da Torino una completa attuazione delle regole comunitarie*, in *Guida al diritto*, 2010, 14 ss.; CONTI, *Vittima di reato e obbligo di indennizzo a carico dello Stato: really?*, in *Corr. Giur.*, 2011, 249 ss.; ID., *Vittime di reato intenzionale violento e responsabilità dello Stato. Non è ancora tutto chiaro*, *ivi*, 2012, 668 ss.; DI NAPOLI, *La controversa portata applicativa della direttiva 2004/80/CE in tema di indennizzo delle vittime di reato*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2014, 553 ss.; MASTROIANNI, *Un inadempimento odioso: la Direttiva sulla tutela delle vittime dei reati*, in *Quaderni Costituzionali*, 2008, 406 ss.

⁶¹ La Corte di Lussemburgo (CGUE, 29 novembre 2007, *Commissione c. Italia*) ha condannato l'Italia per mancata attuazione della Dir. 2004/80/CE, stimolando la successiva adozione del d.lgs. n. 204/2007. Sulla normativa di recepimento si rinvia alle considerazioni critiche di CAMPAILLA, *L'impossibilità per le vittime di reato di costituirsi parte civile nel processo agli enti nell'ottica della disciplina europea sulla tutela della persona offesa*, in *Proc. pen. giust.*, 2011, 49 ss.; CONDINANZI, *La responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea: prime applicazioni dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione*, in *Giur. di Merito*, 2010, 3063 ss.; MASTROIANNI, *Un inadempimento odioso e persistente: la Direttiva comunitaria sulla tutela delle vittime dei reati*, *cit.*, 406 ss.; WINKLER, *Francoovich colpisce ancora: una nuova condanna dello Stato per ritardato (ed errato) recepimento di una direttiva europea*, in *Resp. Civ. previd.*, 2011, 923 ss.

⁶² La Commissione europea ha avviato una (altra) procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano, depositando il ricorso alla Corte di Giustizia (C 601/14, *Commissione c. Italia*). Come si legge nel comunicato stampa della Commissione europea del 16 ottobre 2014, vi è la necessità di estendere i sistemi di indennizzo italiani a tutti i crimini violenti, precisando, inoltre, che il ristoro economico «dovrebbe essere possibile tanto nelle situazioni nazionali quanto in quelle transfrontaliere, a prescindere dal paese di residenza della vittima e indipendentemente dallo Stato membro in cui il reato è stato commesso». Il documento è reperibile sul sito della Commissione (ec.europa.eu).

In tema, CONTI, *Sulle vittime di reato la parola passa alla Corte di giustizia, che forse ha già deciso*, in *Corr. Giur.* 2013, 1389 ss.

⁶³ Al termine dei lavori in Commissione alla Camera, l'on. Cirielli evidenziava come lo schema di decreto legislativo introducesse disposizioni poco incisive ai fini della tutela delle vittime di reati, garantendo loro una protezione più formale che sostanziale. Si sottolineava l'esigenza di contemplare misure volte a tutelare le vittime di tutti i reati violenti ed intenzionali, onde scongiurare ulteriori procedure d'infrazione da parte dell'Unione europea. Si ricordava, inoltre, una proposta di legge del 2013 recante l'introduzione dell'articolo 187-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di risarcimento dei danni da parte dello Stato in favore delle vittime di reati (A.C 39).

facoltà nei procedimenti sospesi per messa alla prova dell'imputato o quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Sono diverse le finalità sottese a questa nuova informativa in tema di *restorative justice*⁶⁴: dichiaratamente, si vuole promuovere l'incontro fra vittima e reo, che diviene occasione per ottenere una riparazione morale⁶⁵; al contempo, si vuole favorire la reintegrazione e la riabilitazione del colpevole, in vista di epiloghi «più costruttivi e meno repressivi» della giustizia penale⁶⁶.

La norma, tuttavia, muove da una prospettiva poco realistica, che non tiene conto della situazione in cui versa la giustizia riparativa nel nostro sistema: un'informativa prodromica all'accesso a percorsi alternativi perde peso specifico se non accompagnata da un generale ripensamento degli strumenti riparativi concreti, ancora troppo marginali nelle nostre politiche criminali⁶⁷.

⁶⁴ Il ricorso all'espressione inglese, utilizzata anche per esigenze di armonizzazione di matrice europea, viene tradotta letteralmente dall'endiadi italiana "giustizia riparativa". La scelta lessicale, apparentemente innocua, è, invece, tutt'altro che neutrale, rispecchiando le differenze di tradizioni giuridico-culturali. Indaga su questo aspetto, giungendo a considerazioni «sorprendenti», MANNOZZI, *Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine "giustizia riparativa" e delle sue origini*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1, 137 ss.

⁶⁵ I risultati di alcuni studi antropologici mostrerebbero come il contenimento della vendetta privata non sia stata sempre e solo affidata al potere punitivo, bensì anche a meccanismi di natura conciliativa: l'intervento del mediatore, soggetto terzo rispetto al conflitto, ha la funzione di stemperare le reazioni emotive determinate dal reato e di ridurre le pretese retributive della vittima. Così BELLIA, *Pena e riconciliazione nel mondo biblico*, in *Punire Mediare Riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di Fiandaca e Visconti, Torino, 2009, 63 ss.

⁶⁶ Sulle finalità della giustizia riparativa, Cfr. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003, 19 ss. In tema anche ROSSI, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, in *Arch. Pen. online*, 2015, 2, 9.

⁶⁷ Basti pensare che l'Italia non ha attuato la Decisione-quadro del 2001 e tantomeno accolto le precedenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa, e così non ha creato strutturati spazi all'interno della nostra giustizia penale per significative esperienze di giustizia riparativa, che altrove, invece, hanno riscosso discreto successo. Così, LUPARIA, *L'Europa e una certa idea di vittima (ovvero come una direttiva può mettere in discussione il nostro modello processuale*, in *L'integrazione europea attraverso il diritto processuale penale*, cit., 91 ss.

Le ragioni di tale disinteresse sono molteplici: innanzitutto, vi sono frizioni "costituzionali". Il pensiero corre, innanzitutto, alla compatibilità con il principio di obbligatorietà nella persecuzione penale contemplato dall'art. 112 Cost., funzionale alla salvaguardia dei principi di indipendenza del pubblico ministero e di uguaglianza – in senso formale – di tutti innanzi alla legge penale (art. 3, comma 1, Cost.). A ciò si aggiunga il valore fondamentale del principio *nullum crimen, nulla poena sine iudicio* (ex artt. 27, comma 2, e 112 Cost., ed espresso sotto forma di diritto soggettivo dagli art. 6, comma 1, CEDU e 14, comma 1, Patto intern. dir. civ. pol.). Molte anche le questioni processuali, in particolare per quanto riguarda il regime di conoscibilità e utilizzabilità, come elementi probatori, da parte dell'autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi in sede processuale penale ordinaria, di quanto accaduto, dichiarato e documentato durante lo svolgimento dell'attività mediatrice, soprattutto nel caso in cui l'esperimento di tale percorso alternativo di giustizia riparativa non abbia avuto esito positivo. Infine, ancorché sullo sfondo, a bloccare gli avamposti legislativi in tema di mediazione anche una presa di posizione degli "operatori" del processo: i magistrati, da un lato, temono di perdere autorità; gli avvocati, dall'altro, i loro clienti.

L'approccio ideale ad uno scompenso quanto mai reale fa sorgere il dubbio che il coinvolgimento precoce dell'offeso pensato dal legislatore dell'attuazione sia l'ennesimo tentativo di alleggerimento complessivo per il sistema⁶⁸, inserendosi più che altro nelle logiche della giustizia negoziata, in un'ottica ancora ben lontana dal modulo «win-win» della RJ di matrice europea⁶⁹.

A chiusura della nuova carta dei diritti della vittima, l'art. 90-bis, lett p), c.p.p. impone che la vittima riceva informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, le case famiglia, i centri antiviolenza e le case rifugio cui rivolgersi. In questo breve inciso viene condensato il tema dell'assistenza alla vittima, assai caro al legislatore europeo, ancora secondario nelle nostre preoccupazioni⁷⁰.

Lo stato dell'arte, infatti, appare allarmante: l'accessibilità a questi servizi frequentemente è vincolata alla denuncia della vittima; gli obblighi informativi spesso non vengono assolti con conseguente proliferazione di episodi di vittimizzazione secondaria; permane un grave *deficit* di sincronizzazione tra vertici e operatori, tra reti formali e informali, causa di ulteriori *deficit* decisionali. Manca una procedura omogenea di accoglienza e l'accompagnamento alla vittima non è costante. Sussistono, poi, numerosi problemi di ordine pratico: la reperibilità degli operatori, l'organizzazione capillare su tutto il territorio, la necessità di creare numeri unici, sempre attivi e raggiungibili, ma soprattutto i tempi decisionali e di presa in carico troppo lunghi e le casse statali sempre vuote⁷¹.

⁶⁸ Invero, nuovi spazi riparativi sono stati introdotti nell'ordinamento con la l. 28 aprile 2014 n. 67, con la messa alla prova per gli adulti; non bisogna, tuttavia, dimenticare la logica emergenziale sulla cui onda la riforma è stata varata: introdotta principalmente in risposta alla necessità di adempiere agli obblighi imposti dalla sentenza-pilota Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha rivisitato il sistema processuale e sanzionatorio per ridurre il sovraffollamento delle carceri italiane e per deflazionare il più possibile il carico giudiziario che affligge il nostro sistema. Così, la Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, n. III/07/2014, *Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, a cura di Piccirriello, 3. Anche per VIGANÒ, *Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., 1301, lo scopo della deflazione carceraria costituisce la principale ragion d'essere della novella legislativa. Conformemente, BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 6, 659 ss.; CAPRIOLI, *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in *Cass. pen.*, 2012, 7.

⁶⁸ Valorizza la *ratio* deflattiva perseguita dal legislatore anche Cass., sez. VI, 13 febbraio 2015, P.M. in proc. Gnocco e altro, in *CED*, n. 262341.

⁶⁹ V., MENNA, *Mediazione con gli offesi e con gli enti rappresentativi di interessi diffusi*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 5, 599.

⁷⁰ Sulla centralità dei *service rights* nella politica criminale sovranazionale, v. *amplius*, BELLUTA, [Participation of the victim in criminal investigation: the right to receive information and to investigate](#), intervento al Convegno *Victims in Europe: needs, rights, perspectives*, Lussemburgo, 16 novembre 2015, in *questa Rivista*, 23 dicembre 2015, 3.

⁷¹ Evidenzia tutte le criticità del sistema TODARO, *Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 101. La situazione italiana, peraltro, appare isolata: nei vari Stati europei sono state attivate numerose iniziative di sostegno, alcune si contraddistinguono per la forte presenza sul territorio, altre per il raggio di azione diversificato (fornendo assistenza anche in favore di altri soggetti che possono

Se questa è l'istantanea del sistema, si può legittimamente dubitare che il d.lgs. n. 212/2015, con il suo micro-intervento informativo possa fornire un reale contributo al rafforzamento del supporto alle vittime di reato⁷².

5. L'assistente linguistico della vittima alloglotta compare sulla scena

La piattaforma informativa delineata dalla direttiva e recentemente importata nel nostro sistema si mostra – giova ribadirlo – funzionale ad una partecipazione effettiva della vittima al procedimento penale: «la comprensione e la possibilità di essere compresi rappresentano le coordinate essenziali di un sistema di giustizia»⁷³.

A sua volta, come in una serie di cerchi concentrici, l'informazione può dirsi efficace (e la partecipazione reale) solo se quegli *inputs* conoscitivi vengono effettivamente compresi dal suo destinatario. In questa prospettiva si spiega la direttiva laddove in più occasioni insiste non solo sull'obbligo informativo *ex se*, ma sulla necessità che alla vittima straniera vada assicurata un'assistenza linguistica che le consenta di «comprendere ed essere compresa»⁷⁴.

Ebbene, proprio questo tema ha da sempre costituito un *punctum dolens* della nostra disciplina, un aspetto che ostinatamente il legislatore ha ignorato per decenni,

trovarsi coinvolti nel circuito giudiziario a vario titolo, come ad esempio i testimoni). In alcune realtà, questi servizi sono di matrice pubblica, altrove gravitano nell'area del Terzo settore. Uno dei sistemi di assistenza più sviluppati si trova nel Regno Unito, in particolare grazie al lavoro della *Victim Support UK*, un'organizzazione *no profit* che lavora in stretta sinergia con la polizia e che, peraltro, svolge anche un'attività di coordinamento con altre associazioni a livello europeo. Sullo stato dell'arte a livello internazionale, *Victims' Rights in the EU: the theory and practice of diversity of treatment during the criminal trial. Comparative Report and Policy Recommendations*, documento finale nell'ambito del progetto della Commissione europea che ha visto coinvolti il *Centre for European Constitutional Law – Themistokles and Dimitris Tsatsos Foundation* e l'*Institute of Advanced Legal Studies of the University of London*. Il testo è consultabile *online* (<http://www.victimprotection.eu/index.php/project>).

⁷² Recentemente sono state presentate le Linee Guida per la creazione di Centri di Supporto alle vittime (AA.Vv., *Dalla teoria alle buone prassi: percorsi per la creazione dei Centri di Supporto alle Vittime*, a cura di Galavotti e Pastore, Mantova, 2015), che costituisce il prodotto finale di un approfondito e inclusivo progetto, il *Vis Network (Victim Supporting Project: a network to support and aid crime victims)*, finanziato dalla Commissione Europea nel Programma *Criminal Justice* nel 2012. Tale progetto ha inteso costruire una rete di soggetti territoriali che, con competenze diverse, si occupano di trattamento alle vittime. *Vis Network* ha riunito tre territori, le aree di Livorno, Pisa e Mantova, grazie ai partner: Regione Toscana, Università di Pisa, Centro Studi Discriminazione, Società della Salute di Pisa, ASL 6 di Livorno, Libra e Alce Nero di Mantova, i partner associati Provincia di Pisa, Questura - Polizia di Stato Livorno, FDE, Comune di Mantova e Ospedale Carlo Poma (Mantova), e di una serie di soggetti correlati, tra cui servizi sanitari, forze dell'ordine, amministrazioni ed enti locali, associazioni di volontariato e sociale che hanno garantito lo svolgimento delle attività per 24 mesi. Per tutte le informazioni sul progetto, www.visnetwork.eu

⁷³ ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in AA.Vv., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 8.

⁷⁴ È sintomatico dell'importanza che questo aspetto riveste che il provvedimento europeo apra il capo relativo all'informazione e il sostegno proprio con l'art. 3 rubricato «Diritto di comprendere e di essere compresi».

nonostante già la Commissione per il progetto del 1978 avesse suggerito la massima espansione delle garanzie linguistiche per tutti gli attori del processo⁷⁵.

Il legislatore dell'attuazione non poteva di certo mancare l'ennesima occasione di inclusione dell'offeso, sicché è intervenuto sul tema a più riprese: innanzitutto, stabilendo l'obbligo di informare la vittima all'udienza dei suoi diritti in una lingua conosciuta (art. 90-*bis*, comma 1, c.p.p.); in secondo luogo, assistendolo al momento della presentazione della querela (art. 107-*ter* disp.att.c.p.p.). Ma la vera chiave di volta del nuovo sistema è rappresentata dall'art. 143-*bis* c.p.p.⁷⁶

Il primo comma, che ricorda il vecchio testo dell'art. 143 c.p.p., dispone che l'autorità procedente nomini un interprete quando occorra tradurre una scritto in lingua straniera e in tutte le ipotesi in cui un soggetto (anche non offeso) voglia rilasciare una dichiarazione. Del pari, si impone la nomina, anche d'ufficio, ove la vittima debba essere sentita, nonché in tutte le ipotesi in cui voglia partecipare al procedimento. Per rispondere ad esigenze di celerità, la nuova disposizione, al terzo comma, prevede che si possa fare ricorso a tecniche di comunicazione a distanza, sempre che ciò non pregiudichi i diritti dell'offeso.

Il quarto e ultimo comma dell'art. 143-*bis* c.p.p. opera, invece, sul versante della traduzione, affidando alla discrezionalità del giudice la scelta di quegli atti ritenuti «essenziali» per l'esercizio dei diritti della vittima, laddove forse sarebbe stata preferibile un'elencazione tassativa minima. D'altronde, questa è stata la direzione seguita dalla stessa direttiva⁷⁷, nonché, assumendo una prospettiva "locale", dal recente d.lgs. n. 32 del 2014, ancorché sul versante dell'imputato all'udienza⁷⁸.

⁷⁵ Cfr., CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 2, 346.

⁷⁶ Art. 143-*bis* c.p.p. (Altri casi di nomina dell'interprete): «1. L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete. 2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorità procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete. 3. L'assistenza dell'interprete può essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento. 4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni essenziali all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.»

⁷⁷ *Ex art. 7*, comma 3, impone *almeno* la traduzione di decisioni che concludono una fase del procedimento, del provvedimento con il quale l'autorità si determina a non esercitare l'azione penale, della sentenza sulla responsabilità dell'accusato, oltre alla notizia della data e del luogo del processo celebrato a carico del soggetto accusato di essere l'autore del reato.

⁷⁸ L'attuale art. 143, comma 2, c.p.p., prevede, infatti, che l'informazione di garanzia, l'informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna vadano sempre tradotti. A questa elencazione, si affianca la clausola aperta

Si prevede, inoltre, conformemente alle indicazioni, la possibilità di una traduzione solo parziale o orale per fronteggiare il problema dei costi da più fronti paventato, sempre che questa modalità contratta non pregiudichi l'equità del procedimento⁷⁹.

La norma sancisce, poi, la gratuità per la parte offesa dell'assistenza dell'interprete e del traduttore⁸⁰, tuttavia tali spese, secondo quanto dispone l'art. 5 d.P.R. n. 115/2000, sono ripetibili dal condannato⁸¹.

In definitiva, non sfuggirà come la garanzia ad una partecipazione consapevole resti, di fatto, affidata alle scelte dell'autorità giudiziaria, chiamata volta per volta ad un giudizio di *necessità* dell'interpretazione ed *essenzialità* della traduzione⁸².

Gli aspetti dubbi della disciplina erano stato evidenziati anche nel parere definitivo della Commissione Giustizia al Senato, ove si auspicava una modifica dell'art. 143-*bis* c.p.p., che rendesse più nitida la differenza fra le ipotesi di interpretazione e quelle di traduzione, che eliminasse o sostituisse l'inciso «essenziali» di cui al comma 4 e che rimarcasse l'esigenza di non prolungare irragionevolmente i procedimenti, tramite un richiamo espresso.

contenuta nel successivo comma 3, che prevede la traduzione di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico.

⁷⁹ Il legislatore dell'attuazione sembra ispirarsi al recente d.lgs. n. 32 del 2014, che, come noto, ha introdotto la possibilità di compiere una traduzione circoscritta ai soli passaggi rilevanti, riproducendo l'art. 3 § 4 della direttiva 2010/64/UE, che dispone, infatti, che non sia «necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico».

Rispetto all'innesto del 2014, il decreto attuativo si mostra più coraggioso e introduce la possibilità di surrogare alla traduzione con un'interpretazione orale, ispirandosi non solo all'art. 7 della Dir. 29/2012, ma anche all'art. 3 § 7 della Dir. 64/2010, che prevede la *sight translation* e la *summary sight translation* (che, invece, il d.lgs. n. 32 del 2014 aveva ignorato in un eccesso di garantismo).

⁸⁰ La Direttiva considera necessaria e gratuita solo l'assistenza linguistica nella fase dell'audizione durante il processo (art. 7, comma 1; considerando n. 34). Cfr. PARLATO, *La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di 'ascolto effettivo' nel procedimento penale*, in *Cass. pen.*, 2013, 9, 3293.

La conclusione sembra avvalorata, inoltre, dalla Relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo del Governo, che ritiene le spese per l'interpretazione a carico dello Stato. Al giudice sarà rimessa la decisione circa la "necessità" dell'affiancamento all'alloggiato.

⁸¹ A seguito della modifica introdotta con il d.lgs. n. 32 del 2014 le spese degli ausiliari del magistrato sono ripetibili, ad eccezione di quelle per gli interpreti e traduttori nominati nei casi previsti dall'art. 143 c.p.p., che riguarda esclusivamente l'assistenza linguistica assicurata all'imputato.

⁸² La dottrina ha da tempo messo in evidenza il rischio di un eccessivo ricorso alla traduzione e all'interpretazione nel processo penale. Le garanzie linguistiche vanno temperate con le esigenze processuali che «impongono di intendere *cum grano salis*» la regola di cui all'art. 143 c.p.p. In questi termini MARANDOLA, *L'interrogatorio di garanzia. Dal contraddittorio posticipato all'anticipazione delle tutele difensive*, Padova, 2006, 403. Queste considerazioni possono applicarsi estensivamente anche all'art. 143-*bis* c.p.p. e sono state valutate nel corso dell'esame del decreto in Commissione giustizia al Senato: il sen. Orellana, infatti, auspicava l'estensione della previsione di cui al paragrafo 8 dell'articolo 7 della direttiva in recepimento, in ordine all'esigenza che l'emananda normativa trovasse applicazione con modalità tali da non determinare un irragionevole prolungamento del procedimento penale.

Il parere, tuttavia, non è stato accolto e la nuova norma in tema di assistenza linguistica alla vittima è stata emanata nella sua formulazione originale.

Se si guarda il sistema in prospettiva, è più che plausibile ritenere che il tasso di effettività del diritto dipenderà proprio dalle scelte interpretative che saranno effettuate in relazione all'estensione del nuovo art. 143-*bis* c.p.p.⁸³

Ma l'aspetto davvero deludente, al di là della genericità del testo normativo, riguarda l'assenza di un rimedio idoneo a "restituire" immediatamente alla vittima la pienezza delle facoltà di partecipazioni compresse⁸⁴.

Il legislatore dell'attuazione giustifica il proprio silenzio evidenziando come l'ordinamento già possedeva strumenti *ad hoc*: l'art. 586 c.p.p., infatti, permette di impugnare, unitamente alla sentenza, tutte quelle ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o del dibattimento vero e proprio⁸⁵. È evidente, tuttavia, come dall'area di tutela rimangano escluse le attività che precedono il giudizio: ove vi sia diniego di assistenza linguistica, la vittima potrebbe, tutt'al più, rilevare una nullità a regime intermedio, riconducibile ad un *vulnus* delle garanzie difensive di una delle parti private.

In definitiva, la nuova tutela linguistica della vittima alloglotta si presenta come un semilavorato: finalmente attrae nell'area delle garanzie soggetti che non sono sottoposti al procedimento penale, garantendo loro assistenza obbligatoria e gratuita sin dal momento della querela; al contempo, non offre risposte soddisfacenti e pragmatiche sul versante dei rimedi avverso l'ingiustificato diniego di tutela. Un approccio che sembra celare quell'anacronistico retaggio culturale che vede nell'estensione delle garanzie linguistiche all'offeso, il rischio di una *deminutio* di tutela per l'imputato.

⁸³ Si è mostrato critico nei confronti di questa previsione il sen. Buccarella, che, intervenendo in Commissione, manifestava le sue perplessità sul disposto del comma 4 del nuovo articolo 143-*bis* con specifico riferimento alle parole «che contengono informazioni essenziali all'esercizio dei suoi diritti», ritenendo che nella prassi applicativa avrebbero potuto condurre ad una significativa restrizione nell'ambito di operatività della citata disposizione. Sugeriva, pertanto, che il predetto inciso fosse del tutto soppresso o che, nel medesimo, la parola «essenziali» fosse sostituita con l'altra «utili». Conformemente, il sen. Caliendo, che definiva l'inciso «difficilmente intellegibile nella sua concreta portata normativa».

⁸⁴ È l'esistenza di uno strumento restitutorio a conferire concretezza al diritto. Così, LUPARIA, *Vittime dei reati e diritto all'assistenza linguistica*, in *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni*, a cura di Falbo, Viezzi, Trieste, 2014, 100. Anche sotto il profilo dell'(in)effettività della norma, vi sono affinità con il d.lgs. n. 32/2014: la direttiva n. 64 del 2010 indicava la necessità di prevedere uno strumento di impugnazione che consentisse di rimediare ai dinieghi ingiustificati di assistenza linguistica, ma malgrado tale espressa richiesta, il legislatore nazionale si è limitato a stabilire che il provvedimento di rigetto della traduzione facoltativa sia impugnabile unitamente alla sentenza. Evidenzia questo aspetto, RECCHIONE, [L'impatto della Direttiva 2010/64/UE sulla giurisdizione penale: problemi, percorsi interpretativi, prospettive](#), in *questa Rivista*, 15 luglio 2014, 9 ss.

⁸⁵ Così si legge nella Tabella di concordanza allegata allo *Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (204)*.

6. Lo statuto della prova dichiarativa della vittima vulnerabile *made in Italy*

Fra tutti, l'intervento più atteso riguardava la tutela della vittima-testimone. L'individuazione di uno statuto speciale per la prova dichiarativa del vulnerabile è sicuramente il campo su cui all'alba dell'attuazione si sono manifestati i maggiori problemi di "conformazione" fra le discipline domestiche e le prescrizioni sovranazionali; ed è proprio qui che si nasconde la vera sfida per il legislatore dell'attuazione: riscrivere il paradigma processuale «secondo un modello costituzionale di *check and balance*, nella ricerca di quell'equilibrio ideale che è il sacro *graal* del processualista»⁸⁶.

Il d.lgs. sembra muovere dal presupposto che il «*right of victims to be heard*» rappresenti innanzitutto un'occasione di partecipazione per l'offeso, che contribuisce all'elaborazione della prova e alla ricostruzione della verità processuale; ma al contempo un momento di forte *stress* psicologico, da combattere predisponendo un'efficace rete di protezione e limitando le audizioni entro i confini della stretta necessità⁸⁷.

Alla luce di queste intenzioni, il legislatore è, innanzitutto, intervenuto in tema di dichiarazioni unilaterali nella fase delle indagini preliminari, rimodulando la recente disciplina dell'audizione mediata dei minori⁸⁸.

⁸⁶ CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29 UE e nella giurisprudenza delle corti europee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 4, 1801.

⁸⁷ Come osserva ILLUMINATI, *La vittima come testimone*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 66, «la vittima si serve del processo per ottenere giustizia, ma serve al processo per le finalità del medesimo». Per questa considerazione si rinvia anche a CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29 UE e nella giurisprudenza delle corti europee*, cit., 1811; PARLATO, *Il contributo della vittima fra azione e prova*, cit., 381.

Ed infatti il legislatore europeo si preoccupa di proteggere la vittima nel corso della sua deposizione in qualità di testimone, prevedendo che la sua audizione si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato presso l'autorità competente e che il numero delle audizioni sia limitato al minimo. Alla base di queste previsioni, alcune riflessioni mutuata dalla giurisprudenza nonché dalle moderne scienze criminologiche.

Le dichiarazioni provenienti da soggetti traumatizzati di rado sono immediatamente esaustive: esse emergono all'esito di lunghi itinerari di rivisitazione e superamento del reato subito. Difficilmente la vittima rappresenta i fatti in un'unica soluzione, dovendo spesso superare gli effetti del trauma derivante dal reato e dalla partecipazione al processo. Tali dichiarazioni sono, di solito, esternate nella inconsapevolezza degli effetti processuali che possono comportare; a causa di timore, vergogna, soggezione sono caratterizzate da frammentarietà e mancanza di sincerità. Fondamentale, dunque, è l'affidamento che la vittima matura nei confronti dell'autorità procedente durante «un percorso giudiziario che si intreccia e confonde con quello psicologico di rielaborazione del trauma da reato». Così, RECCHIONE, *Il minore persona offesa nei reati sessuali*, in AA.VV., *L'esame incrociato*, Milano, 2011, 78.

⁸⁸ Come precisa RECCHIONE, [Le dichiarazioni del minore dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote](#), in *questa Rivista*, 8 marzo 2013, 3, il legislatore nazionale, nel recepire la Convenzione di Lanzarote, ha introdotto un "supporto strutturale" agli organi investiti del potere di raccogliere elementi di prova dichiarativa. Non si è scelta la strada della "specializzazione interna" ovvero dell'affidamento delle audizioni dei minori a magistrati del pubblico ministero od a ufficiali polizia giudiziaria adeguatamente formati allo scopo. L'Autrice si mostra perplessa per la scelta legislativa.

Con un identico inserto, reiterato negli artt. 351, comma 1-ter e 362, comma 1-bis, c.p.p., si prevede la necessaria presenza di un esperto in psicologia o psichiatria⁸⁹ che affianchi il pubblico ministero e la polizia giudiziaria ogni volta debbano essere raccolte in fase investigativa non sole le dichiarazioni di un minore «in relazione» a reati di abuso, violenza e sfruttamento sessuale, ma anche quando si deve procedere all'audizione di maggiorenni particolarmente vulnerabili.

Oltre ad espanderne l'ambito applicativo, se ne potenzia la disciplina, richiamando le autorità ad evitare i contatti fra vittima e offensore e limitando l'audizione ai casi di stretta necessità.

In particolare, sul piano soggettivo, il richiamo europeo all'*individual assessment* può dirsi soddisfatto, laddove la tutela appare ora slegata da qualsiasi presunzione; al contempo, l'innesto si affianca alla disciplina precedente, non la sostituisce, sicché ove si proceda per taluni reati, la tutela viene attivata in maniera indiscriminata, quasi il legislatore volesse riservarsi un'area presuntiva intangibile, in un eccesso di garantismo che pare destinato a ripercuotersi sul piano della tenuta del sistema⁹⁰.

Benché dubbio, non è questo il profilo più allarmante; le maggiori criticità si annidano, infatti, nei silenzi della disciplina.

Innanzitutto, sorge qualche perplessità per la mancata estensione della nuova audizione mediata anche al difensore in sede di intervista: l'omessa modifica dell'art. 391-bis, comma 5-bis, c.p.p., apparentemente "colposa", rischia nella pratica di creare non pochi problemi di utilizzabilità del materiale unilaterale raccolto⁹¹.

Non solo. Da tempo si invocava un intervento chiarificatore che dissipasse i molti dubbi avanzati in dottrina sull'istituto dell'audizione mediata: si pensi ai contorni opachi della figura dell'esperto⁹², all'incerto apparato sanzionatorio⁹³, alla

⁸⁹ È rimasto invariato il riferimento ad «esperti in psicologia o psichiatria infantile», pur essendo stato allargato l'ambito applicativo dell'istituto sino a ricomprendere, oltre ai minori, tutti gli altri soggetti vulnerabili. L'inserto dubbio svela una tecnica legislativa poco precisa e frettolosa.

⁹⁰ Si pensi al caso del minore in età quasi adulta e, più in generale, a tutte le ipotesi *border-line*. Per questi soggetti potrebbero non essere necessarie le cautele dell'audizione mediata, sicché prevederne l'obbligatorietà sulla base di una presunzione significa ingolfare la macchina processuale (in riferimento ai tempi e alle risorse impiegate) con misure di protezione forse inutili.

⁹¹ L'audizione mediata del difensore, disciplinata dall'art. 391-bis, comma 5-bis, c.p.p., non è stata interessata da una modifica diretta; tuttavia, il rinvio all'art. 351, comma 1-ter, c.p.p. consente l'"aggiornamento automatico" della disposizione alla nuova disciplina.

⁹² Se all'esperto compete il compito di facilitare la comunicazione tra l'autorità deputata a raccogliere le informazioni ed il minore, il suo inquadramento giuridico non può che essere quello del consulente tecnico. Il riferimento all'«ausiliario», dunque, appare improprio.

⁹³ Le dichiarazioni unilaterali vanno raccolte congiuntamente, sicché, ove l'autorità giudiziaria sia assente, l'elemento sarà inutilizzabile (qui, *nulla quaestio*). Ove, invece, manchi l'esperto, non è prevista alcuna sanzione: non l'inutilizzabilità (posto che essa riguarda l'atto assunto *contra legem*, mentre la presenza obbligatoria di un esperto si colloca nell'area della regole per la assunzione della prova); ma neanche la nullità, (non solo perché non è espressamente prevista dalla legge, ma anche perché l'assenza dell'esperto non è idonea a ledere il diritto di difesa, essendo norma posta a tutela del teste); la soluzione praticabile – e praticata – è quella del "depotenziamento" del valore probatorio delle dichiarazioni, sanabile dal giudice attraverso accurate valutazioni che dovranno essere riversate nel percorso motivazionale. Il rimedio, *ex se*

natura e alle modalità dell'accertamento⁹⁴, aspetti che da tempo la dottrina aveva evidenziato e su cui si sperava che intervenisse il d.lgs., che, invece, sotto questo angolo visuale, delude le aspettative⁹⁵.

Modifiche interessanti anche all'art. 190-bis, comma 1-bis, c.p.p., che limita la ripetibilità delle precedenti dichiarazioni sia per gli infra-sedicenni vittime di reati sessuali, che per qualunque altra persona offesa che versi in condizioni di particolare vulnerabilità⁹⁶.

La norma, imboccando la strada della deprocessualizzazione, correttamente rimodula il proprio ambito applicativo soggettivo, ricomprendendo qualunque testimone offeso vulnerabile; al contempo, rimane oggettivamente presuntiva per gli infra-sedicenni.

La tecnica legislativa è la stessa già utilizzata in tema di audizione mediata: la valutazione individuale di matrice europea, innestandosi nel codice di rito locale, si affianca al vecchio sistema presuntivo. In questa ipotesi, però, la spinta garantista appare più che giustificata: l'area di tutela aggravata copre, infatti, situazioni *sicuramente* ad alto rischio.

Il d.lgs. n. 212 del 2015 agisce, poi, sulla disciplina dell'incidente probatorio, da tempo considerato lo strumento che meglio si presta a tutelare l'offeso dichiarante poiché, da un lato, favorisce una rapida rimozione dell'esperienza traumatica, dall'altro, evita l'alterazione o la dispersione della testimonianza, cristallizzando la prova nell'immediatezza dell'episodio criminoso⁹⁷.

dubbio, risolve, tuttavia, solo il problema della genuinità della dichiarazione, disinteressandosi della vittima, che sarebbe così facile bersaglio di episodi di vittimizzazione secondaria.

⁹⁴ Non viene precisato, ad esempio, se all'esperto possa essere delegata *integralmente* la conduzione dell'audizione o se il tecnico abbia invece la funzione di affiancare il pubblico ministero, il difensore o l'ufficiale di PG. Parimenti, vi sono dubbi sulla natura dell'audizione, assimilabile ora ad un accertamento irripetibile, ora ad un'operazione tecnica non accertativa che necessita di competenze extragiudiziali.

⁹⁵ Sui profili critici evidenziati dalla dottrina, ma ignorati dal legislatore del 2015, RECCHIONE, [Le dichiarazioni del minore dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote](#), cit., 1 ss.

⁹⁶ L'art. 190-bis c.p.p. contiene, a dire di alcuni, l'unica deroga *reale* al principio dell'immediatezza. Sul punto, cfr. CAMALDO, *La testimonianza dei minori nel processo penale: nuove modalità di assunzione e criteri giurisprudenziali di valutazione*, in *Ind. pen.*, 2000, 183 ss.; CHINNICI, *L'immediatezza nel processo penale*, Milano, 2005, 68 ss. Analizza le criticità sottese alla norma DINACCI, *L'art. 190-bis c.p.p.: controriforma del diritto probatorio*, in *Arch. Pen.*, 2014, 3.

⁹⁷ Che l'incidente probatorio costituisca strumento privilegiato per sottrarre l'offeso ad un momento di ulteriore sofferenza determinato dalla necessità di rievocare fatti dolorosi in un contesto formale quale quello processuale, è ormai una considerazione acquisita. La Corte di Giustizia, sin dal caso Pupino, ha invitato il giudice ad adottare per le vittime particolarmente vulnerabili dei meccanismi speciali, come l'assunzione anticipata della prova, «se tale procedura risponde in modo ottimale alla situazione di tali vittime e si impone al fine di impedire la perdita degli elementi di prova, di ridurre al minimo la ripetizione degli interrogatori e di impedire le conseguenze pregiudizievoli, per le dette vittime, della loro deposizione in pubblica udienza». Sulla pronuncia, APRILE, *I rapporti tra diritto processuale penale e diritto dell'Unione Europea, dopo la sentenza della corte di giustizia sul «caso Pupino» in materia di incidente probatorio*, in *Cass. pen.*, 2006, 1165 ss.

Nato con la funzione tipica di assicurare l'acquisizione e l'utilizzazione (mediante lettura del verbale in dibattimento) delle prove non rinviabili, tale istituto è stato successivamente impiegato come sede privilegiata per l'audizione dei minori di sedici anni per determinati reati, prevalentemente – ma non solo – a sfondo sessuale⁹⁸.

Più volte rimaneggiato nell'ultimo triennio⁹⁹, oggi il nuovo art. 392, comma 1-*bis*, c.p.p. si applica a tutte le ipotesi in cui sia necessario assumere la testimonianza di un soggetto particolarmente vulnerabile, prescindendo dall'urgenza e col fine anticiparne (ed esaurirne) l'interpello¹⁰⁰.

L'intervento, quanto mai atteso, sembra, però, aver imboccato la strada della deriva vittimologica: pur incentrato sull'*individual assessment*, che garantisce alla vittima una protezione "su misura", non elimina, però, quell'automatismo che impone per alcuni procedimenti *sempre e comunque* l'assunzione anticipata della prova, frustrando contraddittorio e immediatezza indipendentemente da specifiche esigenze di protezione.

In altre parole, la valutazione individuale avrebbe dovuto funzionare come limite biunivoco, non solo garantendo l'accesso del vulnerabile, ma anche

Sull'incidente probatorio si veda *amplius* BELLUTA, *Un personaggio in cerca di autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 103 ss.; GIOSTRA, *La testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela della verità*, cit., 1019 ss.; nonché, in termini generali, RENON, sub art. 392 c.p.p., in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Padova, 2005, 1318 ss.; nonché SAU, sub art. 392 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, IV ed., Milano, 2010, 4839 ss.

⁹⁸ Anche le linee guida della Carta di Noto indicano l'incidente probatorio come sede privilegiata per l'acquisizione delle dichiarazioni del minore. Come noto, tale protocollo è il frutto di una collaborazione interdisciplinare, volta a dettare *Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale*. Sul punto, cfr. FORZA, *La genuinità della prova testimoniale e le garanzie metodologiche della Carta di Noto*, in *Riv. pen.*, 2005, 1207 ss.; RECCHIONE, *L'esame del minore persona offesa in reati sessuali*, in *L'esame incrociato*, cit., 104; ID., *L'ascolto del minore nel processo penale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2011, 1609 ss. Le raccomandazioni espresse nel documento sono, tuttavia, prive di valore normativo e, conseguentemente, di efficacia vincolante per i soggetti del processo penale (*ex plurimis*, Cass., sez. III, 25 settembre 2014, G., in CED, n. 262976). Si veda anche, AA.VV., *Linee Guida Nazionali. L'ascolto del minore testimone*, a cura di Gulotta e Camerini, Milano, 2014, *passim*.

⁹⁹ La norma era stata già rivisitata, da ultimo, con la legge n. 172 del 2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote. L'intervento ha innanzitutto agito sul tessuto dell'art. 392, comma 1-*bis*, c.p.p., ampliando il catalogo dei delitti cui procedimenti è possibile inoltrare richiesta di incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza di un minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, indipendentemente dalla sussistenza di una situazione di non rinviabilità della prova. Più nel dettaglio, sono stati inclusi il reato di adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.), e l'ipotesi di detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.), dato che la norma processuale conteneva già il riferimento all'art. 600-*quater*, comma 1, c.p. cui si ricollegano tanto le disposizioni dell'art. 600-*ter* c.p., quanto quelle di cui all'art. 600-*quater* c.p. In argomento si veda anche CAPONE, *Incidente probatorio e tutela della vittima del reato*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 351 ss.

¹⁰⁰ *Ex plurimis*, CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, cit., 990.

precludendolo, ove in concreto non vi fossero esigenze di protezione¹⁰¹. Il principio del contraddittorio fra le parti, così, ne esce alterato, tanto nella sua connotazione difensiva, quanto nella sua veste di garanzia epistemica, e il rischio di squilibri sistematici, annunciato ancor prima dell'attuazione, diviene, all'indomani del decreto, sempre più concreto¹⁰².

Novità anche in tema di modalità protette di audizione in incidente probatorio (*ex art. 398 c.p.p.*) e in dibattimento (*ex art. 498 c.p.p.*).

Come noto, il nostro sistema, *ante* d.lgs. n. 212/2015, prevedeva all'art. 398, comma 5-*bis*, c.p.p., che il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova (non solo la testimonianza, quindi) vi fossero minorenni o maggiorenni infermi di mente, potesse stabilire «il luogo, il tempo e le modalità particolari» attraverso cui procedere quando le esigenze di tutela delle persone lo avessero reso «necessario od opportuno». Medesime prescrizioni anche nel corso dell'esame dibattimentale, ma solo nel caso in cui si stesse procedendo all'audizione di maggiorenni offesi dai reati indicati nel precedente comma 4-*ter*.

La due norme, frutto di una convulsa stratificazione normativa¹⁰³, presentavano vistose anomalie¹⁰⁴, cui il legislatore dell'attuazione ha voluto porre rimedio: innanzitutto, attraverso il nuovo comma 5-*quater* dell'art. 398 c.p.p., è stata estesa la possibilità per il giudice, seppur su richiesta di parte, di attivare i presidi di tutela

¹⁰¹ Conclude in questo senso BELLUTA, *Eppur si muove: la tutela delle vittime particolarmente nel processo penale italiano*, in AA.VV., *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 270.

¹⁰² Sul punto, UBERTIS, *La prova dichiarativa debole: problemi e prospettive di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giurisprudenza sovranazionale*, cit., 4058. ss. Sulla doppia valenza del principio del contraddittorio, *ex plurimis*, CONTI, *Le due "anime" del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost.*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 197 ss.

¹⁰³ Introdotto dall'14, comma 2, della l. 15 febbraio 1996, n. 66, il comma 5-*bis* dell'art. 398 c.p.p. è stato modificato dalla l. 3 agosto 1998, n. 269, successivamente dalla l. 11 agosto 2003, n. 228 e dalla l. 6 febbraio 2006, n. 38, infine, è stato novellato dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. Recentemente sono intervenute sia la l. n. 172 del 2012 che la l. n. 119 del 2013, estendendone l'ambito di operatività e inserendo rispettivamente i nuovi reati in materia di prostituzione e pornografia minorile e il delitto di maltrattamenti in famiglia. Da ultimo, è intervenuto il d.lgs. n. 24 del 2014, che ha introdotto il nuovo comma 5-*ter*, che consente di ricorrere a modalità di audizione "protetta" non solo nei confronti delle vittime in condizioni di vulnerabilità, ma nei confronti di ogni testimone che presenti tali caratteristiche.

Modifiche anche al tessuto dell'art. 498, comma 4-*quater*, c.p.p., come interpolato dalla l. n. 119 del 2013, che estendeva le modalità di audizione protetta anche agli offesi maggiorenni, ma solo per i reati indicati dal comma 4-*ter*. Questo difetto di coordinamento non era passato inosservato, tanto che si era sottolineato come «alla "liberalizzazione" del ricorso alle modalità protette in incidente probatorio non (fosse) seguita cioè, la parallela (doverosa) estensione della protezione anche alla fase dibattimentale». Testualmente, RECCHIONE, [Le vittime da reato e l'attuazione della direttiva 2012/29 UE: le avanguardie, i problemi, le prospettive](#), in *questa Rivista*, 25 febbraio 2015, 9. Sul punto anche PAVICH, [Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili](#), in *questa Rivista*, 24 settembre 2013, 13; RUGGIERO, *La tutela processuale della violenza di genere*, in *Cass. pen.*, 2014, 2358.

¹⁰⁴ Un intervento chiarificatore era quanto mai necessario. Formulava questo auspicio prima dell'attuazione ILLUMINATI, *La vittima come testimone*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, cit., 66.

ogniquale volta tra le persone interessate alla prova vi siano vittime particolarmente vulnerabili, espandendo il meccanismo presuntivo previsto al comma 5-*bis* della stessa norma; nella stessa direzione, ha modificato l'art. 498, comma 4-*quater*, c.p.p., eliminando il richiamo ai reati di cui al comma precedente e suggerendo un approccio concreto.

Le modifiche vanno salutate con un certo entusiasmo, poiché eliminano qualunque valutazione "preconfezionata", abbandonando il vecchio regime presuntivo ed aprendosi ad ogni offeso vulnerabile; al contempo, sul piano sistematico, risolvono quella grave asimmetria che minava la coerenza del sistema.

Qualche notazione conclusiva in tema di documentazione delle dichiarazioni del vulnerabile. Il nuovo art. 134 c.p.p.¹⁰⁵, come riformulato dal d.lgs., sgancia dal requisito dell'assoluta necessità il ricorso alla audio e video registrazione ove si proceda all'audizione di soggetti con specifiche esigenze di protezione, lasciandone al giudice la prudente valutazione.

Viene recepito, così, quel suggerimento che invitava ad espandere il ricorso a forme di documentazione "aggravata" capaci di rendere fruibili durante l'intero percorso processuale i dettagli della testimonianza¹⁰⁶, nel chiaro tentativo bilanciare gli interessi in gioco¹⁰⁷.

L'*inputs* dottrinario, peraltro, incontra i favori dello stesso legislatore europeo, che ritiene la videoregistrazione uno strumento idoneo ad evitare alla vittima il danno da processo, all'imputato quello da confronto¹⁰⁸.

¹⁰⁵ Al comma 4 dell'articolo 134 è aggiunto il seguente periodo: «La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.». L'inciso, non presente nello schema originale, è stato inserito prima dell'approvazione finale del testo.

¹⁰⁶ Parla di «compensazioni», CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, cit., 992.

Non è l'adozione *ex se* di modelli differenziati d'esame a porre in crisi il contraddittorio, ma i concreti modi di assunzione della prova, che non possono mai spingersi fino alla «sterilizzazione» dell'intervento della difesa dell'imputato. Cfr., MAZZA, *Misure di protezione della vittima fonte di prova*, in *Giur. It.*, 2012, 478. In senso conforme, *ex plurimis*, Corte eur. Dir. uomo, 24 aprile 2008, Zhoglo c. Ucraina.

¹⁰⁷ Nelle more dell'attuazione, invero, si suggeriva un innesto normativo che rendesse obbligatoria (e non solo discrezionale) questa forma di documentazione, mediante l'estensione analogica delle disposizioni previste in tema di audizione mediata e modalità protette di escussione in incidente probatorio. Cfr., RECCHIONE, *Le più recenti dinamiche giurisprudenziali alla luce della nuova direttiva n. 2012/29/ UE*, intervento al Convegno *Giustizia. Più diritti meno vittime. La tutela della vittime nel solco delle indicazioni europee*, 12 dicembre 2014, Roma. Sul tema, CANZIO-RAFARACI-RECCHIONE, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Criminalia*, 2010, 255 ss.

¹⁰⁸ All'art. 15, comma 4, Direttiva 2011\36\UE: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3, tutte le audizioni del minore vittima del reato, ovvero del minore testimone dei fatti, possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno». La direttiva 2012\29\UE all'art. 24, comma 1, lett. a, stabilisce che «nell'ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali

La modifica introdotta, poi, ha importanti ripercussioni anche sul piano pratico, velocizzando il sistema e proteggendo il materiale istruttorio raccolto, coerentemente con i moniti provenienti dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, preoccupata ormai da tempo del rischio di inquinamento¹⁰⁹.

7. Il nuovo processo “antropocentrico”

Dopo aver analizzato nel dettaglio le singole innovazioni apportate dal d.lgs. n. 212 del 2015, bisogna recuperare la visione d’insieme e guardare l’orizzonte che la nuova normativa a tutela della vittima dischiude.

La sensazione è che la coscienza giuridica nazionale si sia aperta ad una nuova concezione del reato, non più «solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali della vittime»; una simile premessa culturale ha condotto ad un ampliamento quantitativo, ma soprattutto qualitativo, dei diritti riconosciuti alla persona offesa.

Le diverse traiettorie percorse, dall’informazione alla partecipazione, dall’assistenza alla protezione, si sono incontrate sul terreno dell’equo processo europeo, aeropago di giustizia non solo per chi commette il reato, ma anche per chi lo subisce.

Benché la rivoluzione culturale invocata dall’Europa si sia ormai definitivamente infiltrata nelle nostre fondamenta processuali, è pur vero che essa attecchisce su un retroterra culturale non sedimentato e, dunque, scivoloso.

registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali». Previsione analoga a quelle riportate nelle due note che precedono si trova all’art. 35 comma 2 della Convenzione di Lanzarote.

¹⁰⁹ In assenza di videoregistrazione i dubbi circa l’eteroinduzione (anche involontaria) di contenuti nel corso dell’esame svolto in fase di indagine sono destinati a permeare tutto il tessuto processuale. Cfr., Cass., sez. III, 28 giugno 2011, M., in *CED*, n. 250615, secondo cui il giudice che procede all’esame diretto del testimone minorenni non può formulare domande suggestive, poiché, ove si ritenesse diversamente, si arriverebbe all’assurda conclusione che le regole fondamentali per assicurare una testimonianza corretta verrebbero meno laddove, per la fragilità e la suggestionabilità del dichiarante, sono più necessarie; anche Cass., sez. III, 24 febbraio 2012, B., *ivi*, n. 252134, che ha specificato che «il divieto di porre al testimone domande suggestive si applica a tutti i soggetti che intervengono nell’esame, operando, ai sensi del comma secondo dell’art. 499 cod. proc. pen., per tutti costoro, il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerità della risposta e dovendo, anche dal giudice, essere assicurata, in ogni caso, la genuinità delle risposte ai sensi del comma sesto del medesimo articolo». *Contra*, Cass., sez. III, 25 maggio 2015, E., *ivi*, n. 263790, che invece ritiene che il divieto di porre domande suggestive nell’esame testimoniale non operi con riguardo al giudice, «il quale, agendo in una ottica di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l’accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive».

In dottrina FERRUA, *Domande nocive e domande suggestive, tra equivoci del legislatore e contrasti giurisprudenziali*, in *Giurisprudenza Commentata*, 2012, 70 ss.; ID., *Il giusto processo*, Bologna, 2012, 60 ss.

Si comprende, così, il motivo per cui alcuni degli innesti proposti, apprezzabili in potenza, si rivelano poco efficaci in atto, soprattutto perché sforniti di sanzione processuale *ad hoc*¹¹⁰.

Si pensi ai nuovi diritti informativi: gli avvisi sembrano rispondere alle prescrizioni europee e mostrano una rinnovata sensibilità giuridica, specialmente quando si focalizzano sul momento della denuncia, o sulla tutela aggravata nei confronti dello straniero, o ancora, quando vengono riservate particolari cautele alla vittima di violenza; tuttavia, in altri settori, gli effetti pratici del meccanismo informativo potrebbero, in prospettiva *de iure condendo*, stentare ad affermarsi.

In tema di assistenza, ad esempio, i nuovi oneri informativi, benché doverosi, non spiegano il loro effetto utile, poiché proiettano l'offeso verso una rete assistenziale debole, non sincronizzata su scala nazionale, organizzata in piccole realtà locali e isolate, il che ostacola l'elaborazione e la diffusione di pratiche condivise e buone prassi.

Il tema della formazione degli operatori non è stato affrontato¹¹¹; così come è stata accantonata la proposta di istituire presso ogni Tribunale uno "sportello vittime", sulla scorta del modello dell'*Office of Public Counsel for Victims* presso la Corte penale internazionale, «non essendo puntualmente imposto dalla direttiva e richiedendo, peraltro, detto adempimento una sinergia fra diverse amministrazioni, con conseguenti valutazioni di impegno economico, non componibile in sede di adozione del presente decreto»¹¹².

Stesse considerazioni in tema di *Restorative Justice*, verso cui permane una diffidenza latente che blocca ogni tentativo di riforma. Per imporre questi strumenti come ancillari rispetto ai meccanismi della giustizia tradizionale, è necessario innanzitutto liberarsi di quella visione utilitaristica della *diversion* processuale, che vuole sviare la vittima dal processo per poi disinteressarsene. Bisognerebbe, piuttosto, assumere come obiettivo la creazione di spazi effettivi per la giustizia riparativa attraverso la predisposizione di strumenti che soddisfino il bisogno di giustizia, pubblica e individuale, senza privatizzarla¹¹³.

Deficit di pragmatismo anche in tema di tutela linguistica alla vittima alloglotta. Pur non negandosi l'impatto rivoluzionario della novella, che ha finalmente portato

¹¹⁰ L'art. 90-bis c.p.p. non prevede una sanzione, né può configurarsi una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. non solo perché l'offeso assume la veste di parte privata solo successivamente alla eventuale costituzione di parte civile, ma soprattutto perché i casi di nullità riferiti alla vittima sono circoscritti alla violazione delle norme concernenti la sua citazione in giudizio. Sarà, pertanto, in sede di applicazione che si misureranno le conseguenze pratiche delle eventuali violazioni, pur rimanendo fermo l'obbligo generale di osservanza delle norme, *ex art.* 124 c.p.p.

¹¹¹ L'auspicio è che se ne occupi la Scuola Superiore della Magistratura, d'intesa con gli organismi dell'Avvocatura e della Polizia giudiziaria.

¹¹² Cfr. FERRANTI, [Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato. Uno sguardo di insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell'attuazione della direttiva 2012/29/UE](#), cit., 10. Un progetto simile è stato avviato a Milano (e non solo), ma sta incontrando molti ostacoli, soprattutto di ordine economico e organizzativo.

¹¹³ V., sul tema, il recente saggio di MANNOZZI-LODIGIANI, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 133 ss.

sulla scena processuale l'assistente linguistico a fianco dell'offeso, è pur vero che l'intervento non è sempre facilmente intellegibile e perde di effettività laddove non offre contromosse concrete al diniego di assistenza.

Se in materia di informazione i limiti del d.lgs. vanno colti sul piano dell'effettività, al contrario, in tema di partecipazione, le maggiori critiche vanno mosse ad un eccesso di prudenza.

Forse abusando dei margini di discrezionalità nell'importazione lasciati dalla direttiva, la novella non introduce nuovi poteri di impulso, forse nel timore di smarrire l'identità nazionale, o, più semplicemente, per la consueta "fretta da importazione"¹¹⁴.

Indipendentemente dalla ragioni sottese, sicuramente in sede di attuazione è stata mancata più di un'occasione per modernizzare l'ordinamento: penso all'incidente probatorio, il cui scudo protettivo è stato rafforzato, senza, però, agire simultaneamente sui poteri di impulso, mediante il conferimento all'offeso della facoltà di richiederlo (e non più solo di sollecitarlo).

Analoghe considerazioni in tema di archiviazione: la direttiva chiedeva genericamente che fosse garantito il diritto a sindacare la decisione di non esercitare l'azione penale; il nostro sistema, ad oggi, "tiene" nella misura in cui permette alla vittima di controllare le scelte di inazione del pubblico ministero; comincia a "traballare" quando le nega il riesame della decisione del Gip¹¹⁵.

Vistosa, inoltre, l'assenza della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. La vittima, esclusa dal novero dei destinatari, vede i suoi diritti partecipativi irragionevolmente compressi, laddove invece si potrebbe attivare un contraddittorio preprocessuale "allargato" e un controllo del materiale probatorio raccolto¹¹⁶.

La l. 119 del 2013 è intervenuta sull'art. 415-*bis* c.p.p., estendendo l'obbligo di notifica, ma ciò solo ove si proceda per alcuni illeciti (artt. 572 e 612-*bis* c.p.); si sperava che in sede d'attuazione il percorso venisse portato a compimento con l'imposizione di un avviso generalizzato, ma nulla si è disposto¹¹⁷.

¹¹⁴ La Direttiva, come noto, individuava nel 16 novembre 2015 il termine finale per l'attuazione.

¹¹⁵ Può davvero *partecipare* all'esercizio della *sua* azione penale, se non può impugnarne le decisioni finali? Ritorna sulla scena quel «postulante, senza diritti», idealmente tutelato, effettivamente dimenticato (Cfr. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 277). Dal legislatore delegato ci si sarebbe aspettati una presa di posizione più netta.

¹¹⁶ Sui benefici che se ne trarrebbero, RECCHIONE, [Le vittime da reato e l'attuazione della direttiva 2012/29 UE: le avanguardie, i problemi, le prospettive](#), cit., 9.

¹¹⁷ L'inerzia normativa trova esplicita giustificazione nei lavori preparatori: la modifica non si reputa necessaria, stante la natura meramente interlocutoria dell'avviso *de quo*. Una posizione inaccettabile, non solo – o non tanto – perché svisciva la *ratio* dell'avviso di conclusione delle indagini, ma soprattutto perché appare distonica rispetto all'obiettivo del rafforzamento degli spazi partecipativi dell'offeso che il d.lgs. voleva realizzare. Peraltro, come sostenuto dalla Commissione Giustizia, la notifica a mezzo posta elettronica certificata, gratuita ed in tempo reale, avrebbe evitato l'appesantimento del sistema. Cfr., Testualmente, FERRANTI, [Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato. Uno sguardo di insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell'attuazione della direttiva 2012/29/UE](#), cit., 8.

In chiusura, appare doveroso qualche breve cenno alla “supervittima”.

In tema di vulnerabilità si è scelta la strada del compromesso: sul preesistente apparato presuntivo si è innestato l'*individual assessment*, creando una sorta di doppio binario valutativo, che ha innervato tutto il tessuto della prova dichiarativa di quello stesso vulnerabile¹¹⁸.

I diritti dell'offeso al banco dei testimoni sono stati rafforzati con innesti (quasi sempre) coerenti con quella prospettiva protezionistica avanzata che l'Europa ha suggerito; l'aspetto dubbio, *in parte qua*, non riguarda la vittima, ma i «*counterbalancing factors*» dell'imputato¹¹⁹, cui non è stata serbata la giusta attenzione; la documentazione aggravata, in sostanza, è l'unica misura compensativa introdotta dalla riforma, e l'utilizzo, peraltro, è rimesso alla discrezionalità del giudice¹²⁰.

In tal senso, l'auspicio è che le buone prassi applicative suggeriscano *comunque* il ricorso sistematico alla registrazione video, evitando di lasciare spazio a forme di documentazione meno garantite.

In definitiva, un'analisi statica del d.lgs. n. 212 del 2015 ne svela una buona spinta dinamica; tuttavia, la comparsa (e la tenuta) sulla scena processuale di una vittima reale non potrà che valutarsi sul terreno della prassi, che dovrà metabolizzare – prima – e implementare – dopo – le innovazioni apportate¹²¹.

¹¹⁸ Anche la direttiva reca talune presunzioni, fra cui innanzitutto il minore, il cui interesse va sempre considerato preminente (art. 18), ma anche i disabili, cui possono aggiungersi, a seconda della natura e del tipo di reato perpetrato nei loro confronti, le vittime di violenza sessuale, della tratta di esseri umani, del terrorismo (cons. n. 16), di violenza di genere (cons. n. 17) e di violenza nelle relazioni strette (cons. n. 18).

¹¹⁹ Corte eur. Dir. uomo, 24 febbraio 2005, Sottani c. Italia; Corte eur. Dir. uomo, 12 febbraio 2004, Perez c. Francia, §72. Di recente, Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania, che ha dichiarato iniquo (per violazione dell'art. 6, paragrafi 1 e 3, CEDU) un procedimento in Germania in cui l'imputato era stato condannato fondamentalmente sulla base delle dichiarazioni rilasciate in sede di indagini dalle due persone offese che poi non era stato possibile esaminare al dibattimento.

¹²⁰ La Commissione Giustizia, sul punto, aveva così argomentato: «l'obbligo di registrazione delle audizioni investigative avrebbe uno straordinario effetto sulla semplificazione e velocizzazione dei procedimenti. Si tratta di una misura coerente anche con le indicazioni della giurisprudenza della Corte di legittimità che assegna un valore inquinante alle domande suggestive (che possono essere poste anche all'inizio della progressione dichiarativa, ovvero durante le audizioni investigative, senza che la correttezza dell'esame sia controllabile). La misura si manifesta opportuna anche in relazione al fatto che le difese spesso (legittimamente) basano le loro strategie difensive proprio sul dubbio circa l'eteroinduzione dei contenuti accusatori in fase investigativa. Fase a volte «oscura», che la videoregistrazione renderebbe finalmente fruibile a garanzia dell'accusato e della parte lesa». Testualmente, FERRANTI, [Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato. Uno sguardo di insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell'attuazione della direttiva 2012/29/UE](#), cit., 8.

¹²¹ Bisognerebbe seguire l'esempio della Procura di Trento, che, con solerzia e pragmatismo, all'indomani della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, già emanava linee guida rivolte a tutti gli operatori per l'attuazione e il potenziamento delle garanzie ivi contenute ([Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano](#), in *questa Rivista*, 19 gennaio 2016).